Education

Dono dell'Autore f.

DELLA LIBERTA' D'INSEGNAMENTO

E DELLA

LEGGE ORGANICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

PROMULGATA

NEGLI STATI SARDI

il 4 ottobre 1848

MEMORIA

DEL PROFESSORE

DOMENICO BERTI

Estratto dalla Rivista italiana,
Anno II. fascicolo 1.

TORINO, 1850

TIPOGRAFIA PARAVIA E COMP.

I.

Tutte le fiate che viene in campo una legge sulla pubblica istruzione, ecco tosto innalzarsi da varie parti il grido di libertà d'insegnamento e per contrapposto naturale quello di monopolio. Queste due frasi obbligate venute di Francia, si lanciano come tizzi ardenti nella discussione e si ripetono in cento tuoni diversi frammischiandole alle ire, alle minaccie, ed alle parole di empietà e di sacrilegio. Guai allo sciaurato che timidamente cercasse di dichiarare il senso di que' vocaboli altisonanti. Egli vien tosto spacciato per un nemico della società e della religione, per un Volteriano, o qualche cosa di peggio. Ma chi sono questi patroni così gelosi della libertà nel nostro paese? Questi spiriti insofferenti d'ogni restrizione, d'ogni regola, per un ordinato insegnamento? Son forse i vecchi campioni delle nuove istituzioni, quegli uomini che provarono il carcere, le amarezze e i dolori dell'esiglio pel vivissimo amore che portavano alla libertà? O quelli che cogli scritti combatterono il dispotismo sotto le moltiplici sue forme e gittarono i semi di quelle idee che ora incominciano a germogliare? nulla di tutto questo.

Cosa singolare! i più caldi partigiani della libertà d'insegnamento, da alcune eccezioni in fuori, sono quelli che nei loro giornali piangono la caduta dell'assolutismo e predicano colle lacrime agli occhi e in tuono di compunzione le glorie e le beatitudini del vecchio regime. « Una volta codesti che ora sono pazzamente innamorati » della libertà dell'insegnamento, disponendo a loro voglia dei go- » verni assoluti avevano non solo la libertà di governarsi a loro ca- » priccio nell'insegnamento, ma anche tanta autorità di perseguitare » e perdere chi non era di loro riverente: sono fatti che tutti sanno. » Quindi fra tanti monopolii di onori, d'impieghi e di prebende ecc. » facevano anche quello del pubblico insegnamento. Vedendo che di » presente è tolto a'suoi un sì grasso mercato, e di giunta imposte » leggi a quelli che non ne avevano mai voluto patire, strillano or- » rendamente: e poichè sanno che il dire nuda la verità sarebbe » confessare un grosso peccato, e sperare che ritornino quei dì fe- » lici, una vera follia, prudentemente pensano, che se non possono » riguadagnare l' antica autorità per comandare, debbano almeno » usare ogni opera per togliersi all'obbligo di obbedire. Per questo » gridano al monopolio e riclamano per sè quella stessa libertà che » hanno astiata, quasicchè avessimo conquistata la libertà per loro » utile e beneficio. Queste grida di chi dapprima combatteva la li- » bertà della stampa, della parola e del pensiero, sono grida insen- » sate e ruinose: per pietà, Monsignore, voi che siete sì savio, sì » sincero, non unite la vostra voce a quelle grida riprovate: » così scriveva un venerando sacerdote alcuni mesi sono ad un vescovo della Sardegna.

Il vedere tutto ad un tratto i difensori del privilegio pigliare il linguaggio dei più fervidi amici della libertà, eccita naturalmente nel nostro animo qualche sospetto. E sebbene il sospetto non debba tener luogo d' argomento in logica, tuttavia non vuole trascurarsi affatto in politica. Giacchè nelle cose di questo mondo non bisogna spingere sì oltre la buona fede da credere senza più alle conversioni repentine. Conversioni difficili negli individui, difficilissime per non dire impossibili nelle sette, *poichè le sette muoiono, ma non si convertono.*

E questo sospetto ha tanto più peso quanto più le dottrine professate da costoro ripugnano ai veri principii della libertà di insegnamento. E difatti con qual logica invocano la libertà d' insegna-

mento essi che nei loro libri spiatellatamente professano che il diritto all' insegnamento è diritto di istituzione divina e *proprio* del solo clero? Con qual logica chiamano diritto naturale la libertà d'insegnamento essi che considerano come diritto positivo e dipendente dall'arbitrio sovrano, *la libertà* di culto, quella di azione, quella della nazionalità e molte altre di simil natura? E se è diritto naturale, perchè nol riconoscono in ogni luogo e nazione? Perchè il domandano a Torino, e lo combattono a Roma? A Roma ove sta in loro potere il concederlo da un giorno ad un altro? La libertà è mestieri rispettarla prima di tutto in casa nostra, se vogliamo che gli altri la rispettino in casa loro. L' esempio prova meglio di qualunque raziocinio; così operava Cristo, così debbono operare quanti vogliono camminare sulle sante sue pedate.

Ma lasciamo da un canto gli argomenti relativi alle persone e veniamo al merito della questione.

Avendo tenuto dietro con qualche costanza alle censure mosse da alcuni giornali della Savoia e del Piemonte alla legge del 4 ottobre, in cui per la prima volta vennero sistemati gli studii del nostro paese e posti in armonia colla natura del governo rappresentativo ci sorprese non poco l' ignoranza e la mala fede con cui furono combattute le disposizioni fondamentali di detta legge. E quest' ignoranza e malafede si rese maggiormente manifesta nell' esame che fecero gli stessi giornali, della legge sui collegi nazionali che porta la medesima data e del regolamento organico con cui mandavasi ad esecuzione. Il giornale dell' Armonia che i suoi condiscepoli di Savoia vanno malamente traducendo, fu il primo a scendere in campo con una filza d' ingiurie e di bestemmie da disgradarne i più arrabbiati demagoghi. « *Finora l' Italia, esclamava* » *questo giornale fin dal* 1848 (1), *ebbe la sorte di sfuggire al lagri-* » *mevole sistema di demoralizzare l'uomo per mezzo dell'educazione;* » *ma eccola lanciarsi nella via fatale con una istituzione la più di-* » *spotica che siasi mai concepita.* » Queste parole pronunciate con tuono di massima sicurezza da persone insignite del carattere sacerdotale fanno fremere chi le ascolta. Non pare egli che una legge la quale eccita contro di sè un giudizio sì terribile da uomini che si professano animati dal solo spirito della mansuetudine cristiana e

(1) Armonia N. 37, 1848.

della carità fraterna non sia una legge di assassinio morale e di corruzione pensata? Eppure l'autore di questa legge è un padre di famiglia onesto e probo, un magistrato perito ed integro, un uomo che non osò produrre il suo concetto in pubblico senza prima interrogare il consiglio dei più distinti e dei più religiosi personaggi del nostro paese. Per chi non sia signoreggiato od acciecato da spirito di setta, non può a meno di sembrare selvaggio e feroce un tal modo di scrivere e di discorrere delle leggi fondamentali dello stato. Ma pur troppo per chi conosce lo stile della scuola teologica simili sentenze non gli tornano nuove: giacchè nulla v' ha di sì alieno dallo spirito di Cristo che la maniera colla quale costoro che s'intitolano seguaci del suo santo nome si fanno patrocinatori delle verità da Lui rivelate al genere umano. Se la critica imparziale ed onesta si distingue per tranquillità d'animo e per pacatezza di linguaggio, non è egli a credersi che questa imparzialità ed onestà manchi affatto a quelle scritture e a quegli uomini i quali seguono il metro opposto e parlano di santità col linguaggio degli empi, e di imparzialità con quello degli uomini i più virulenti e più appassionati?

Per la nuova legge, essi proseguono, « il ministro ha il potere di to-
» gliere alle sollecitudini della famiglia tutta la gioventù che non sa
» rassegnarsi a stare nella classe dei Paria e *bastionarla* per dieci o
» dodici anni in collegi, dove il suo pensiero non vivrà che della
» misura di verità e di errore che piacerà a S. E. di assegnarle (1)

Ecco il *gran Mastro* dell'istruzione pubblica che così è chiamato dall'*Armonia* il ministro per scimiottare i suoi confratelli di Francia a cui si ispira e che vince in esagerazione, convertito in una specie di gran Lama chinese che dispensa a suo talento la verità e l'errore.. Egli ha il diritto di *togliere la gioventù alle famiglie*, di bastionarla in *collegi*, e di disporne a suo piacimento. Ancora una pennellata ed il gran Mastro della pubblica istruzione potrà rassomigliare ad Ezzelino da Padova, che faceva suo l'avere, l'onore, e le persone dei suoi sudditi.

Queste declamazioni superlative comecchè di cattivo gusto e balestrate a caso non lasciano tuttavia di produrre funeste impressioni nella mente dei semplici per l'origine da cui muovono e per gli

(1) Vedi Armonia N. 35, 1848.

accessori da cui vanno soventi accompagnate. Il dire con tanta solennità ed unzione che la nuova legge sull'istruzione *lanciò l'Italia nel fatale sistema della demoralizzazione, sistema che finora ebbe la sorte di sfuggire*, induce naturalmente a credere, che questa legge abbia invertito siffattamente gli ordini governativi per l' istruzione pubblica, da renderli di buoni che erano, pessimi. Giacchè se l'Italia, o diremo meglio il Piemonte, poichè l'Armonia riferisce le sue parole alla nostra legge organica ebbe finora la *sorte di sfuggire il lacrimevole sistema di demoralizzare l'uomo per mezzo dell'educazione*, ciò vuole attribuirsi alla bontà degli ordini antichi. La nuova legge adunque corruppe questi ordini, dipartendosi da quelle saggie massime che il governo assoluto con l' assenso degli uomini che ora scrivono nell'*Armonia* e che di esso fecero parte seguirono per tanto tempo. Laonde se noi riusciamo a provare in primo luogo che questa legge non recò innovazione alcuna nel diritto pubblico professato e praticato dal nostro governo intorno all'insegnamento, e che in secondo luogo le innovazioni introdotte anzichè restringere la libertà non fecero che maggiormente allargarla, noi avremo con ciò risposto pienamente ai nostri avversari.

II.

A due capi principali si possono ridurre le massime del nostro diritto pubblico intorno all'insegnamento. A quelle che risguardano le relazioni del governo colla chiesa ed a quelle che risguardano le relazioni del governo colla nazione. Incominciamo dalle prime.

Le relazioni del governo colla chiesa si contengono tutte nei due articoli seguenti (57 e 58) della legge del quattro ottobre.

Art. 57. « I seminari vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta alla educazione degli ecclesiastici. »

« Gli studii ivi fatti non potranno servire per le ammessioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal ministero della pubblica istruzione tranne che quegli istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati od emaneranno. »

Art. 58. « Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel

regolamento degli studii, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e membri delle facoltà universitarie, dei professori, maestri e direttori di spirito delle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione che non sono comprese nella presente legge. »

Questi due articoli conferiscono al governo: 1° Il diritto della collazione dei gradi accademici in generale ed in particolare dei gradi teologici.

2° Il diritto alla nomina dei professori di teologia nelle scuole universitarie.

3° Quello alla nomina dei professori di religione e dei direttori spirituali.

E finalmente contengono una misura restrittiva pei seminarii vescovili in quanto che stabiliscono: che gli studii fatti nei seminari vescovili non potranno servire per l'ammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione.

Fu intorno a questi quattro punti principali che s'impegnò la discussione tra il ministero e la maggioranza de' vescovi degli stati Sardi.

Il sostenere che all' autorità ecclesiastica come hanno fatto alcuni vescovi spetti la collazione dei varii gradi accademici, è contrario all'indole della nostra università ed ai principii generali del diritto pubblico riconosciuto e professato nei diversi stati d' Europa.

L' indole della nostra università è prettamente laicale. Basta per accertarsi del fatto consultare i varii documenti che ad essa si riferiscono e notare soprattutto come fino dalla sua primitiva fondazione essa sia stata esclusivamente diretta ed amministrata dal governo. I vescovi non ebbero ingerenza di sorta nel piano degli studii nell' elezione dei professori, tanto nelle scuole universitarie, quanto in quelle che da essa dipendono. E sebbene nell' ordinamento promulgato nel 1566 dal duca Emanuele Filiberto e nelle costituzioni universitarie del 1729 e 1772 siasi riconosciuto per suo cancelliere l'arcivescovo di Torino; ciò non fu per un diritto peculiare che per la natura dell'università competesse all'autorità ecclesiastica, ma per una semplice concessione de' Principi nostri i quali vollero con quest' atto dare maggior lustro ai gradi accademici. Col-

l'andar del tempo quest'atto si ridusse ad una mera consuetudine di nissun rilievo per la Chiesa e di nissuna autorità nell'opinione pubblica. E non poteva accadere diversamente. Poichè l'università come istituto laico doveva costituirsi naturalmente sulla sua base e respingere da sè quegli elementi che non erano consentanei alla sua essenza. Quindi la legge del quattro ottobre sopprimendo il cancelliere ecclesiastico, non spogliò la chiesa d' un diritto ma richiamò l'università all'indole sua primitiva e provvide al decoro della stessa autorità ecclesiastica, dispensandola da un intervento senza significato e senza valore.

Che la facoltà di conferire i gradi accademici spetti all' autorità civile e non alla ecclesiastica è assioma di diritto pubblico professato oramai da quasi tutti gli stati d'Europa. Giacchè questi gradi non sono che altrettante condizioni che lo stato impone agli individui per l'esercizio di certe professioni. Essi cadono adunque esclusivamente sotto l' autorità civile. E nel modo medesimo che non spetta alla chiesa, ma allo stato determinare le condizioni per l'esercizio del commercio, dell'industria, così parimenti ad esso s'appartiene il determinare e conferire i titoli per l'esercizio della Legge, della Medicina, della Matematica e va dicendo. Il rivocare in dubbio questa sentenza è un affermare implicitamente che ogni insegnamento è di natura sua ecclesiastico o meglio dogmatico e che come tale spetta alla Chiesa il definirlo. Sebbene non ignoriamo che questa sentenza sia sostenuta da parecchi, tuttavia crediamo che basti per confutarla l'averla acennata.

Nè vale la distinzione mossa da alcuni fra i gradi accademici in genere ed i gradi teologici. Poichè il governo colla semplice collazione di questi gradi non s'attribuisce alcun diritto che leda l'autorità ecclesiastica e che tocchi direttamente o indirettamente alla giurisdizione vescovile. I gradi teologici non hanno a che fare col sacerdote. Essi possono conferirsi anche a chi non è insignito di questo sacro carattere.

Le pretensioni elevate da qualche vescovo a questo riguardo non hanno adunque un ragionevole fondamento e contraddicono alle massime del diritto storico del nostro paese ed a quelle del diritto pubblico accettato dai vari stati d'Europa (1).

(1) Il governo può, come nel Belgio e nell' Inghilterra, delegare questo suo diritto: ma la delegazione di un diritto, anzi che negarlo il conferma.

La seconda quistione sollevata dai vescovi è quella relativa ai professori di teologia.

Le costituzioni universitarie ordinate sotto Carlo Emanuele III e pubblicate nel 1772 concedevano al Magistrato della riforma la nomina dei professori, maestri, prefetti delle scuole, direttori spirituali sostituiti ecc. Sotto il nome di professori comprendevansi tanto quelli che si destinavano all'insegnamento delle lettere latine ed italiane, quanto quelli che si destinavano all'insegnamento della teologia. La nomina adunque di questi ultimi spettava secondo le costituzioni al governo rappresentato dal Magistrato.

Questo diritto che non venne mai impugnato dai vari vescovi che si succedettero in Piemonte fra i quali parecchi si annoverano distintissimi per virtù e dottrina durò dal 1772 fino al 1836. Il regolamento del 1822 fatto in tempi di tristissima reazione e sotto l'influenza gesuitica, regolamento che non ha nulla ad invidiare a quelli della più rigida polizia, regolamento che cotanto contribuì all'avvilimento della classe degli insegnanti e quindi al successivo deterioramento degli studii in Piemonte, non osò tuttavia toccare a questo diritto del governo. Fu solo nel 1836 che esso venne modificato e diremo quasi abolito dietro ordinanza di S. M. in relazione di udienza 24 ottobre. E qui giova ricordare alcuni fatti ignoti al pubblico che precedettero quella modificazione. Carlo Alberto che espiò negli ultimi due anni di sua vita le lunghe oscitanze del suo governo: oscitanze che furono a lui ed alla nazione, causa precipua dei gravissimi nostri disastri, aveva promesso privatamente al cardinal Morozzo di accordare ai vescovi la proposta dei professori di teologia. Sicuro nella parola del Re, il cardinal Morozzo ne scrisse tosto a suoi colleghi. Ma la questione essendosi sottoposta al Consiglio di Stato questi si mostrò di contrario avviso: dicendo che la proposta dei professori di teologia per parte dei vescovi ledeva le prerogative della Corona intorno al pubblico insegnamento. Fu dello stesso parere il Senato a cui veniva pure presentata detta proposta. Il Re avendo impegnata la sua parola, si credette in dovere di mantenerla malgrado le contrarie deliberazioni di quei due corpi. Ecco in qual modo avvenne la deroga di quell'antica massima del nostro diritto pubblico.

La legge del quattro ottobre volle rivendicare al Governo o meglio alla sovranità nazionale un diritto esercitato per tanto tempo

senza contestazione alcuna e con benefizio del pubblico insegnamento.

Le medesime ragioni militano in favore della nomina dei direttori spirituali, che fu solo tolta al Governo dal regolamento del 1822 e ristabilita nuovamente dalla legge del 4 ottobre.

È superfluo ripetere cento volte le stesse ragioni a giustificazione di questi diritti. – Il Governo colla nomina del direttore spirituale non ha mai creduto nè voluto entrare nella giurisdizione dei vescovi. Perchè essi hanno sempre il diritto di conferire o non conferire al nominato la missione o la giurisdizione, ogni qual volta questa missione o giurisdizione sia richiesta dalla natura del suo ufficio. Lo stesso si dica della nomina del professore di religione nei collegi nazionali.

Rimane l'ultima quistione intorno agli studii fatti nei seminarii. La legge del 4 ottobre non portò innovazione alcuna nelle disposizioni anteriori delle nostre leggi o regolamenti. Le quali si compendiano nella seguente massima: « che i chierici istruiti particolarmente da per- » sone destinate dal vescovo, o provenienti dai seminarii diocesani » sono assomigliati agli studenti che ricevettero particolare insegna- » mento » (1). Il che vuol dire che ai chierici vengono applicate le massime del diritto comune, le quali consistono nell'obbligo che loro incombe ogni qual volta fanno passaggio dai seminarii alle scuole regie di sottomettersi ad un esame per la convalidazione degli studii percorsi.

Queste disposizioni non potrebbero essere nè più saggie nè più liberali; la loro giustizia e ragionevolezza è sì evidente, che torna inutile ogni commento.

Dall'analisi che abbiamo fatto delle quistioni insorte fra il ministero e l'episcopato per gli articoli 57 e 58 della legge 4 ottobre, ne consegue, 1° che il legislatore si attenne strettamente alle consuetudini ed al diritto del nostro Stato nel determinare le relazioni che corrono fra il Governo e la Chiesa in ordine all'insegnamento: – 2° che egli non fece innovazione alcuna, ma solo rimise in vigore quelle saggie e giuste disposizioni, che la reazione aveva soppresse o modificate. Come si può dunque dire che questa legge abbia lanciato il nostro paese nel fatale sistema di demora-

(1) Vedi Lettera del Mag. al Rif. di Novara, 13 agosto 1840.

lizzare l'uomo per mezzo dell'educazione, sistema prima d'ora a noi ignoto? E in che consiste tutta questa demoralizzazione? Nella ristaurazione di alcuni diritti esercitati per cento e più anni col consenso della stessa Chiesa.

Passando ora dalla quistione di diritto alla quistione di urbanità e convenienza, noi ci permettiamo le seguenti domande.

È egli convenevole che un corpo così importante com'è l'Episcopato susciti ad un governo nuovo, ad un governo travagliato da gravissime difficoltà interne ed esterne, in tempi così difficili come i presenti, sì improvvisi e sì dolorosi ostacoli?

È egli convenevole che l'autorità ecclesiastica s'armi di fulmini contro l'autorità laicale nel mentre che l'una e l'altra sono tremendamente minacciate?

È egli convenevole lasciare i collegi sprovvisti di direttori spirituali e di professori di religione con iscapito dell'educazione dei giovani, anzichè accettare la legge come un fatto, protestando sempre intorno ai proprii diritti, quando tali veramente si credessero?

È egli convenevole proibire ai chierici di frequentare le scuole di teologia, e predicare così la ribellione contro l'autorità laicale, solo perchè il professore venne nominato dal Governo?

Passiamo sotto silenzio molti altri fatti, perchè gli addotti bastano a chiarire la natura dei nostri avversarii. Nè si venga fuori colle solite accuse al Governo. Poichè procedette sì mitemente da violare più volte e in più casi la legge di cui è esecutore. Egli studiò i modi più officiosi e cortesi per indurli all'obbedienza delle leggi dello Stato. – Scrisse e rescrisse intorno ai professori da nominarsi. Ne domandò il consiglio e quasi implicitamente la proposta. Nulla valse tuttavia a smoverli dai loro proponimenti. – *Il diritto, il diritto:* ecco l'eterno ritornello. Non sarebbe male che qualche volta si ricordassero anche del dovere, perchè nel Vangelo il dovere precede, ed il diritto sussegue.

III.

Veniamo ora alle relazioni che secondo la nuova legge esistono fra il Governo e la Nazione in ordine all'insegnamento; onde scorgere se queste sieno tali da giustificare l'accusa di *monopolio*, che si scaglia tuttodì contro di esso. E siccome queste relazioni sono quanto v'ha di nuovo e di originale nella legge, così noi desidereremmo che

fossero appieno conosciute dai nostri amici, i quali, ci duole il dirlo, ripongono spesso più cura nell'esaminare le leggi straniere e i discorsi che intorno ad esse si fanno oltre alpi, anzichè studiare pazientemente quelle che a noi si riferiscono, e in cui sono compendiati i nostri futuri destini. Quantunque l'adulazione sia piaga antica fra noi, e nulla v'abbia di più sciocco e nocivo che le lodi esagerate che alcuni vanno tributando al popolo italiano, tuttavia crediamo che non si debba cadere nel vizio opposto, e rivolgere continuamente l'orecchio al vento che spira dal Cenisio, per raccogliere i suoni confusi che di colà ci vengono. Nell' istruzione come nella maggior parte delle nostre istituzioni poco ci resta ad imparare dagli altri, moltissimo però da noi. Perchè le cose nostre ancora ignoriamo. E si è quest'ignoranza che trattiene e rende oscillanti i nostri passi. Sia istinto fatale, o colpevole superficialità, o misterioso contagio, noi declamiamo con lingua francese contro Francia, con costumi e idee francesi, contro i costumi e le idee di Francia.

Non vorremmo che nel nostro paese si riproducessero puerilmente certe commedie che si recitano in riva alla Senna da uomini, che non sappiamo troppo bene definire. La Francia raffigura oramai in sè il mito della Penelope dell'Odissea.

La legge del 4 ottobre divide le scuole in quattro categorie. La prima abbraccia le scuole elementari inferiori e superiori, maschili e femminili; la seconda, le scuole secondarie; la terza, le scuole universitarie; la quarta, le scuole speciali.

Al governo delle scuole elementari è preposto in Torino un consiglio generale composto di cinque professori appartenenti alla classe di scienze e lettere, e del direttore spirituale e professore di religione nel collegio nazionale di Torino. Questo consiglio è presieduto dall'ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari.

Le scuole secondarie sono eziandio dirette da un consiglio di cinque membri, che si chiama commissione permanente, scelti nel consiglio universitario. Esso ha per capo il preside di quest'ultimo consiglio.

Le scuole universitarie sono governate da un consiglio composto d'un presidente scelto dal re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà nominati dal re sopra altrettante terne formate dai collegi delle facoltà: a questi si aggiungono due membri nominati dal re e scelti tra le persone illustri per merito scien-

tifico e letterario, ed il governatore del collegio delle provincie di Torino, del collegio di Cagliari e del collegio Canopoleno.

Ogni università ha il suo consiglio universitario, ed il suo consiglio o commissione permanente per le scuole secondarie comprese nel distretto di ciascheduna di esse.

Sovra questi particolari consigli siede il consiglio superiore che può considerarsi come il Senato della pubblica istruzione. Egli ha specialmente per iscopo di preparare i progetti di legge, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione, di esaminare ed approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi dai consigli universitari, come pure i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento; e vacando qualche cattedra in una delle università del regno, i titoli dei candidati alla medesima vengono sottoposti al di lui esame; finalmente egli è un tribunale d'appello o supremo magistrato per quanto concerne il personale della pubblica istruzione.

Questa moltiplicità di consigli, questa gerarchia amministrativa se può forse accusarsi di essere troppo complicata (del che discorreremo altra volta) non può certamente accusarsi di servire alla tirannia ministeriale, perchè quanto più son divise le attribuzioni, tanto minore è l'arbitrio del ministro. E se anche in questo come negli altri dicasteri si hanno a deplorare nomine, destituzioni o promozioni immeritevoli, ciò vuol dire che qualunque sia il congegno delle istituzioni umane l'arbitrio troverà sempre modo di rendersi superiore alla legge. Ma gli è un fatto che in questo ministero tali casi succedono meno frequentemente, perchè le guarentigie sono maggiori; e nei consigli composti di tante persone è se non impossibile, difficile certamente che la giustizia ed il diritto non trovino qualche difensore.

Non v'ha classe di pubblici funzionarii che abbia sotto il rispetto della sicurezza e dell'indipendenza personale guadagnato quanto quella dei professori, per la promulgazione della legge del 4 ottobre. Le misure restrittive ed inquisitoriali del regolamento del ventidue furono pienamente abolite. Soppressi i prefetti ed i riformatori, i certificati vescovili ed i biglietti di confessione. Rimossi i pericoli di destituzioni arbitrarie e senza regolare giudizio, perchè un professore o maestro a norma della nuova legge non può essere sospeso o destituito dalla sua carica senza che il consiglio superiore lo abbia

sentito nelle sue difese. Lungi adunque dall'essere questa una legge di tirannia è anzi una delle più costituzionali che si conoscano.

Se la libertà dei professori si è allargata per la nuova legge potrassi forse dire lo stesso delle libertà comunali e di quelle dei padri di famiglia nell'educazione de' loro figli? veggiamo.

L'istruzione elementare è governata da un consiglio generale che ha sede in Torino. Egli ha sotto di sè altrettanti consigli quante sono le provincie dello stato. – Ciascuno di questi consigli è incaricato di vegliare sul buon andamento della istruzione primaria maschile e femminile della provincia. I comuni hanno il diritto di nominare i maestri; l'approvazione di questa nomina è riservata ai consigli provinciali. Dov'è qui il monopolio ministeriale? dov'è la violazione della libertà comunale? In verità che noi non comprendiamo il senso di questo vocabolo oltremontano che s'applica puerilmente e ciecamente alle cose nostre.

Si noti di più che uno dei membri nati del consiglio provinciale d'istruzione elementare è il direttore spirituale del collegio del capo luogo di provincia dove risiede il consiglio. Il legislatore con questa disposizione volle appunto conciliare all'istruzione l'appoggio dell'autorità ecclesiastica, scegliendo a suo rappresentante quegli che è incaricato nel collegio della direzione della coscienza dei giovani e dell'istruzione religiosa. L'autorità laicale e centrale dello stato, quella della chiesa, quella della provincia e del comune armoneggiano tutte insieme nell'opera comune dell'educazione dei fanciulli. Non si può tacciare di parzialità o di tirannia una tal legge se non da chi ripone la libertà nell'usurpazione degli altrui diritti (1).

Il monopolio ministeriale che non ha luogo nell'istruzione primaria, esiste forse nella secondaria?

L'istruzione secondaria abbraccia:

1° Le scuole di latinità inferiore e superiore.
2° I collegi diretti dalle corporazioni religiose.
3° I piccoli seminarii.
4° I collegi comunali.
5° I collegi regi.
6° I collegi nazionali.

(1) Si noti che finora non vi ha ancora una legge per l'istruzione primaria maschile e femminile.

L'istruzione secondaria ha quattro centri direttivi, o quattro consigli risiedenti nelle quattro università dello stato.

La nomina de' maestri per le semplici scuole di latinità inferiore spetta ai comuni; nei collegi diretti dalle corporazioni religiose si fa sulla proposta presentata dal superiore della corporazione, ossia si fa dalle corporazioni stesse, perchè quando la proposta comprende un membro solo, essa equivale ad una nomina indiretta. Nei piccoli seminari la nomina ed il programma degli studii dipende dal vescovo. Nei collegi comunali la nomina dei maestri spetta al municipio per le scuole di latinità inferiore, per quelle di latinità superiore e di filosofia il municipio ha solo diritto alla proposta. Nei collegi regi il municipio nomina i maestri di latinità inferiore, il governo quelli di latinità superiore e di filosofia, e finalmente nei collegi nazionali tutte le nomine spettano all'autorità governativa perchè finora questi collegi sono intieramente a carico del governo, e vengono da lui considerati come collegi-modelli.

Anche qui le autorità si temperano e si contrabbilanciano le une colle altre. Le corporazioni, i municipii, i vescovi, e lo stato prendono simultaneamente parte alla educazione della gioventù. Dov' è adunque il monopolio? Dov'è la tirannia *del gran mastro* della pubblica istruzione?

La legge del 4 ottobre ha conservato tutte queste varie autorità e per maggior larghezza stabilì perfino un consiglio in ciaschedun collegio compiuto, le cui attribuzioni quando venissero sapientemente esercitate potrebbero riuscire della più grande utilità per la pubblica educazione. Con questo consiglio il legislatore ebbe di mira di emancipare i professori dall'autorità assoluta ed esorbitante dei Riformatori (1) a cui andavano soggetti secondo gli antichi regolamenti e di abituarli (ottimo pensiero) graduatamente a dirigere per se stessi il proprio collegio. Circa l'istituzione di questo consiglio, così mi scriveva un amico peritissimo nelle cose del pubblico insegnamento. « Il potere del provveditore ha un contrappeso in quello del consiglio, i di cui membri sono reciprocamente sindacabili l'uno in faccia dell'altro. Essendo il consiglio composto di professori, gli insegnanti sono giudicati da se stessi. La mente del provveditore è

(1) I Riformatori vennero nel nuovo ordinamento surrogati dai Provveditori, i quali hanno per ufficio di vegliare all'esecuzione della legge nella Provincia a presiedono.

guidata dalla scienza e dall' esperienza dei consiglieri: divisi gli uffizi, riesce più facile l'esecuzione della legge, potendo assai più tre professori che un prefetto vegliare agli studii, alla disciplina interna ed esterna. L' autorità e l' influenza che essi esercitano sulla gioventù è di gran lunga maggiore, raccomandati come debbono essere dalla loro dottrina e dalla disciplina abituale che debbono mantenere nella loro classe. Si ottiene ancora questo vantaggio, che esercitando tre professori in un collegio una specie di giurisdizione su tutte le scuole, e fino a un certo segno sui loro colleghi, questi tre professori conviene che sieno impegnati a far essi medesimi strettamente l' obbligo loro in ogni cosa; talchè almeno tre scuole in un collegio saranno già bene mantenute e possono servir di modello alle altre. »

Nè si fermò a questo consiglio la legge. Ma animata sempre più dallo spirito di libertà a cui tutte le leggi debbono oramai informarsi, obbligò i professori stessi a presentare nel seno del consiglio il programma del loro corso, a discuterlo seco loro e quindi a mandarlo ad effetto. Noi sfidiamo i detrattori della legge ad immaginare alcun che di più liberale e di più sapiente di queste disposizioni fondamentati. I vizi che malgrado le cose esposte si manifestano nel nostro insegnamento, non derivano dalla legge, ma dalla fiacchezza con cui si fa eseguire, e dalle persone a cui ne è commessa l'esecuzione.

Le querele che vennero mosse intorno a questa parte della legge trassero origine dalla saviissima e comendevolissima misura di astringere i regolari a munirsi per mezzo degli esami del brevetto di capacità. Ci meraviglia non poco che i nostri avversari i quali si fan belli dei nomi di libertà, montino in istizza perchè il governo abbia toccato ai privilegi delle corporazioni religiose. La tonaca del monaco può forse tener luogo di senno e di dottrina? A quali titoli appoggiate le vostre ragioni? Il governo non è forse libero di accettare o non accettare i servigi delle corporazioni religiose? Ed accettandoli non sta forse a lui d' imporre le condizioni che crede più convenienti? Perchè gridate alla tirannia, quando vi si domanda semplicemente di sottomettervi alle norme del diritto comune?

È singolare il procedere di questi signori. Finchè si concedono immunità, esenzioni, privilegi, si mostrano devoti ed obbedienti. Appena si parla di leggi imbizzariscono e gridano a gola spiegata.

Un tal modo di procedere non fa egli dubitare che nel fondo di tutti questi lagni non v'abbia altro finalmente che un po' di egoismo offeso, un po' d'ignoranza compromessa? Voi che vantate cotanto la vostra scienza ed il vostro insegnamento perchè temete di dare qualche pubblico saggio di quella e di questo?

Un semplice esame per uomini versati profondamente nelle scienze non è poi cosa da far rabbrividire. Eppure chi il crederebbe? Tre o quattro soli individui di tutti i regolari insegnanti nel nostro stato si presentarono a queste pubbliche prove. Fortuna che il consiglio superiore seppe venir loro in soccorso violando o con frase più dolce interpretando caritatevolmente la legge del 4 ottobre.

Il monopolio adunque non esiste nè per l'istruzione secondaria, nè per l'istruzione primaria. Veniamo ora alle scuole universitarie.

Poche parole ci occorrono a questo riguardo. — Quattro università in un piccolo stato come il nostro. — Quattro consigli universitari ed un consiglio speciale per ciascuna facoltà, ci paiono più che sufficienti a temperare quello che ora pur chiamasi con vocabolo oltremontano centralizzazione universitaria. Qui anzichè difendere la legge, noi saremmo tentati di accusarla di troppa latitudine o meglio di troppo municipalismo. Ma di questo parleremo altra volta. Ora ci contentiamo di rilevare che il legislatore nell'ordinamento delle autorità direttive dell' istruzione universitaria partì dal principio. — Che ciascuna università deve amministrare e governare se stessa. — Il qual principio è pienamente conforme al sistema dei più caldi difensori delle libertà municipali.

I consigli moderatori delle università sono eletti dai membri della medesima e nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai collegii delle facoltà: i quali sono pure costituiti dal libero suffragio di coloro che ne fanno parte.

Dov'è adunque il monopolio? Dov'è la tirannia ministeriale? Ci rimane finalmente a parlare delle scuole speciali. — Finora il nostro governo si diede nissuna cura di esse, se si eccettuano le disposizioni contenute nella legge dei collegi nazionali, ed imperfettamente applicate. Non sappiamo però che siasi fatta opposizione al loro stabilimento ovunque vennero dai municipii invocate. Esse si lasciarono in piena balìa dei comuni. Sarebbe eziandio oramai tempo di provvedervi con una legge speciale.

Se i nostri avversarii adunque invece di tradurre in italiano le decla-

mazioni di parecchi giornali francesi studiassèro con rette intenzioni le cose nostre, cesserebbero dai volgari anatemi e dalle più volgari accuse di eresia e di eterodossia contro il governo. Lo scalpore che menano pare che debba mettere sossopra il mondo. E di che è reo alla fine dei conti il governo? Di pensare un po' sul serio ad educare nazionalmente la gioventù. Invece adunque di combatterlo, aiutatelo in quest'opera santa.

I municipii, il cui nome si getta soventi nella discussione per dare maggior peso alle opposizioni, non sappiamo che finora si sieno lagnati dell' azione, che il governo esercita sul pubblico insegnamento. – Che anzi non pochi di essi rinunziarono persino al loro diritto di proposta, commettendosi intieramente a lui nell' elezione dei professori comunali. Nissuna petizione, nissuna dimanda, nissuna manifestazione della vera opinione pubblica s'elevò a questo riguardo, che anzi da tutte parti, da tutte le provincie vengono suppliche per l'istituzione di quei collegi nazionali, che voi cotanto bestemmiate. E nelle città anche le più conservatrici essi sono siffattamente ricercati da non capire il terzo dei postulanti. Nella sola Capitale più di duecento o trecento adolescenti dovettero escludersi dal collegio nazionale del Carmine per l' insufficienza del locale. I Gesuiti con tutte le loro relazioni e con tutta la bontà del loro insegnamento ebbero forse mai un sì grande concorso?

Vi dico di più. – Che parecchi municipii ove attualmente esistono collegi diretti da corporazioni religiose domandano che questi collegi sieno convertiti in nazionali per mettersi intieramente nelle mani del governo anche col sacrifizio di gravi spese.

Se adunque l' opinione pubblica è pienamente soddisfatta, se la fiducia nella direzione governativa è massima, perchè vi affaticate col pretesto di libertà di rompere un accordo così utile e benefico?

« Chi è savio e saputo fra voi? mostri, per la buona conversazione, le sue opere, con mansuetudine di sapienza ».

« Ma, se voi avete nel cuor vostro invidia amara, e contenzione, non vi gloriate contr'alla verità, e non mentite contr'ad essa ».

« Questa non è la sapienza che discende da alto: anzi è terrena, animale, diabolica ».

« Perciocchè, dove è invidia e contenzione, ivi è turbamento ed opera malvagia ».

« Ma la sapienza che è da alto, prima è pura, poi pacifica, mo-

desta, *laudabilis*, *bonis consentiens*; *plena misericordiae*, *et fructibus bonis*, *non iudicans, sine simulatione* ».

« *Fructus autem iustitiae*, *in pace seminatur*, *facientibus pacem* (Epistola catholica Beati Iacobi Apostoli, cap. III, 13, 14, etc.).

IV.

L'analisi che per noi si fece della legge del 4 ottobre prova ad evidenza che l' azione del governo sull' insegnamento contenuta nei limiti di detta legge non viola diritto alcuno nè della Chiesa, nè dei municipii, nè dei padri di famiglia. Le obbiezioni che si potrebbero muovere contro, sono secondo noi affatto diverse da quelle che le si muovono dai nostri avversarii. Esse riguardano l'intrinseco e non l'estrinseco della legge, riguardano le relazioni e le composizioni dei singoli consigli fra di loro, e non le relazioni o composizioni dei consigli, verso la Chiesa e la Nazione. Per questa parte la legge è buona e conforme all'indole laicale del nostro governo, per l' altra, sarebbe certamente suscettiva di alcuni miglioramenti. Ma noi non vogliamo per ora sottoporre ad esame la legge, ma solo dimostrare che la legge non lede nissun diritto.

Supponiamo tuttavia che questa legge consacri il monopolio e la tirannia dello Stato sulla Chiesa, sui municipii e sui padri di famiglia, ed ammettiamo che sia necessario venire finalmente alla libertà d'insegnamento, allora noi domanderemo primieramente – che s' intende per libertà d'insegnamento?

Con questa frase si vuole egli esprimere un sistema adottato in qualche nazione d' Europa od altrimenti un sistema nuovo che rimarrebbe ancora a definirsi e formolarsi? Si vuole la libertà d'insegnamento qual è professata nel Belgio, nell'Inghilterra, nell'America? o quale essa è professata in Francia, in Prussia ed in altre nazioni d'Europa? S'intende sotto questo nome la rimozione d'ogni ingerenza delle pubbliche autorità nell' educazione della gioventù, come afferma Pietro Leroux e Proudhon, oppure l' intervento misto delle varie autorità, o forze vive, concrete, costituenti la Nazione? Per verità che non sappiamo fra le varie voci confuse che quà e là si elevano, raccogliere il senso preciso di alcuna di esse.

L'Inghilterra, che è di tutte le nazioni europee quella in cui l'in–

segnamento si mostri più indipendente dal governo non potrebbe proporsi per modello di nissun'altra nazione. In Inghilterra tutto è storico. Costumi, tradizioni, governo, istituzioni. Separata dal continente, vive di vita propria ed originale. Molti elementi, molte forze di quel paese non possono stare od operare che in quel paese. Una delle massime potenze dell'Inghilterra, che nissuna delle nazioni continentali ha saputo finora creare, è l'*associazione*. In virtù di essa le istituzioni inglesi provvedono a gran parte dei bisogni per cui negli altri paesi è necessario l'intervento governativo. Se in Francia il governo si ritirasse per così dire dall'insegnamento, abbandonandolo agli sforzi de' privati, o ciò che è lo stesso *emancipandolo*, l'insegnamento cadrebbe, e alla sua caduta terrebbe dietro la caduta della potenza e della gloria nazionale. Perchè in Francia non v'ha spirito di associazione. Quello che avverrebbe in Francia, avverrebbe in Piemonte. Le nazioni sono come sono. Ciascuna non può operare che colle forze reali che possiede. Ove varie sono le forze, all'azione delle une si può supplire coll'azione delle altre. Ma dove questa varietà di forze non esiste, è mestieri adoperare quelle che si hanno, aspettando che il tempo ed il lavoro ne preparino altre.

Prima di domandare la libertà d'insegnamento come è in Inghilterra, si deve anzi tutto esaminare se nella nostra società si trovino in atto quelle forze di cui la società inglese dispone. Poichè diversamente la libertà si ridurrebbe per noi ad una gherminella mancandoci i mezzi di trarne partito. E quando non fosse una gherminella sarebbe un monopolio. Monopolio delle associazioni esistenti o delle corporazioni religiose. Di guisa, che il dire al governo, toglietevi di mezzo, abbandonate i vostri collegi, lasciate alla libertà il provvedere all'insegnamento, è lo stesso che dirgli – Noi non vogliamo che voi insegniate, nè che altri insegni, vogliamo insegnar noi soli. – Ecco la libertà d'insegnamento svestita delle frasi dottrinali e pompose dei nostri avversarii.

Ognun vede che questa libertà inglese fuori d'una società inglese si trasforma in un monopolio castale. Quindi coloro che invocano la libertà d'insegnamento senza fini secondarii, che la invocano per i beni che sperano dalla concorrenza, dalla varietà delle dottrine e dalla maggior diffusione dell'istruzione e dell'educazione non possono desiderare pel Piemonte, quello che solo viene estimato convenevole per l'Inghilterra.

L' insegnamento sì inferiore che superiore è in Inghilterra affidato alle cure delle associazioni private. Alla sua spesa (tranne un sussidio governativo di poco rilievo che fino al 1846 non oltrepassò la somma di un millione e mezzo) provvedono ampiamente le soscrizioni e le pinguissime rendite delle università e dei collegi. L' università di Oxford coi collegi che da essa dipendono ha una rendita annuale di undici e più millioni: quella di Cambridge di nove. Rendite più ristrette, ma però sufficienti hanno eziandio le due università di Durhan e di Londra; fondata la prima sull'incominciare del nostro secolo da van Mildar, per la gioventù meno opulenta e la seconda nel 1824 o 25 per l' istruzione della classe borghese senza distinzione di religione diretta da una società particolare alla cui testa v'era Brougham che privo ancora del titolo di lord manifestava tendenze più popolari e giudizio più sicuro. Con sì enormi fondi tirano avanti collegi ed università senza l'intervento del governo. Ma qual altra nazione di Europa si potrebbe ragguagliare all' inglese in questa parte?

I partiti politici in Inghilterra sono costituiti in un modo affatto diverso dagli altri paesi. Si distinguono fra loro non solo per le idee che professano come in Francia e in quasi tutto il continente libero, ma specialmente per le condizioni sociali ed economiche delle persone di cui constano. Quindi il partito in Inghilterra è una forza concreta e viva, è una specie di società in un' altra società; ha idee, tradizioni, usi, scuole, impieghi particolari. Si governa da sè e da sè si istruisce e si educa. Non conosce altro limite alla sua azione che quello della legge. Gli è una tale organizzazione de'partiti, che ci spiega come il governo possa dispensarsi dall'intervenire in loro pro' nell'educazione, bastando essi a tale oggetto.

Si sostituiscano ai partiti inglesi i partiti quali esistono ad esempio in Francia, che avremo? un caos, un vero caos. In Francia avremo l'università dei leggittimisti, quella dei monarchisti senza colore dinastico, quella dei repubblicani, quella dei socialisti, e via dicendo. Il limite della legge non sarebbe rispettato da nissuno di questi partiti. Che ne avverrebbe dello spirito nazionale? L'insegnamento governativo è per la Francia una necessità come è per l'Inghilterra una necessità l'insegnamento libero.

Malgrado le favorevoli condizioni da noi enumerate per la libertà d'insegnamento in Inghilterra, tuttavia il governo da alcuni anni in

qua incominciò anch' egli ad adottare il sistema di intervento per l'istruzione delle classi più povere. Ne è prova il progetto di legge per la fondazione di scuole nazionali dirette dal governo già presentato fin dal 1839 da sir James Graham al parlamento e riprodotto da lord Russel con alcune modificazioni nel 1847. Questo progetto che fu poi approvato lascia al governo la sorveglianza di tutte le scuole popolari in cui si legge la versione della Sacra Scrittura adottata dalla chiesa Anglicana.

L'esempio dell'Inghilterra nulla prova pel nostro paese. È unica in questa parte e quindi inimitabile.

Ma noi non vogliamo togliere al governo il suo insegnamento, ci obbiettano di nuovo gli avversari, vogliamo solo che a lato all' insegnamento governativo, officiale, a lato alle università dello stato: ci sia lecito di stabilire un altro insegnamento ed altre università, vogliamo in una parola la libertà d' insegnamento quale esiste nel Belgio.

V.

Alcuni giorni dopo la rivoluzione Belgica un decreto del governo provvisorio in data del 12 ottobre 1830 abrogò tutti i decreti che avevano posto inciampo alla libertà d'insegnamento, e la proclamò sinceramente e francamente. Ma tal libertà non tardò ad essere abusata. Molti collegi, scuole primarie, ed altri stabilimenti furono soppressi; varii professori e istitutori vennero rimandati senza necessità e senza assicurar loro un' indennità temporaria così che diede nei più gravi eccessi.

L'organizzazione universitaria aveva pure subìto profonde modificazioni. Nell'università di Gand fu soppressa la facoltà di *filosofia* e di *lettere* e di *scienze*; in quella di Lovanio la facoltà del *diritto* e delle scienze; in quella di Liège la facoltà di filosofia. Il governo si era limitato a conciliare provvisoriamente la pronta apertura delle università colle modificazioni le più imperiosamente riclamate dai bisogni del momento e dall'interesse delle famiglie.

Senonchè l'articolo 13 del progetto di costituzione, il quale sanciva la libertà d'insegnamento, fu poi discusso nella seduta del 24 dicembre 1830 dal congresso nazionale. Questo articolo era così concepito:

L'insegnamento è libero; ogni misura preventiva è interdetta; le misure di sorveglianza e di repressione sono regolate dalla legge.

Esso fu ammesso nella sostanza, ma dovette però subire varii emendamenti quanto alla forma. Quello di Van Meenen consisteva nel sopprimere la parola *sorveglianza* e nel cambiare le parole *le misure di repressione sono regolate dalla legge*, in queste altre *le misure di repressione non sono regolate che dalla legge*. Questo emendamento ebbe ancora a subire una modificazione, che consisteva nell'aggiunger la parola *de' delitti* dopo la parola *repressione*. L'articolo accennato pertanto veniva ad esser concepito in questi termini: l'insegnamento è libero; ogni misura preventiva è interdetta; le misure di repressione dei delitti non sono regolate che dalla legge. E in questi termini l'articolo fu dal congresso adottato.

Ma quest'articolo avea ancora una seconda parte, la quale era espressa nel modo seguente; l'istruzione pubblica data a spese dello stato è ugualmente regolata dalla legge.

Il 9 luglio 1831 l'amministratore generale della pubblica istruzione, Lesbroussart propose di ripartire le quattro facoltà costituenti l'insegnamento superiore fra le città di Lovanio, Gand e Bruxelles e di sagrificare in ciascun grado taluna delle prerogative del potere centrale all'elezione. Il progetto fu sottoposto ad una commissione, la quale emise il voto che tutta la pubblica istruzione somministrata a spese dello stato fosse diretta dal ministro dell'interno, assistito da un consiglio generale nominato dal re; che l'insegnamento privato fosse estraneo alla legge, cioè libero da qualunque sorveglianza del governo, del pari che le scuole comunali non riceventi alcun sussidio dallo stato. La commissione si pronunziò per una sola università e divise l'istruzione media in atenei, e collegi e scuole industriali.

Questo progetto di legge non fu presentato alle discussioni delle camere.

Il 18 novembre 1833 il ministro dell'interno Rogier propose di istituirsi una seconda commissione per preparare un'altra legge organica dell'istruzione.

Questa legge fu presentata alla sanzione delle camere. Essa trattava in prima dell'istruzione primaria. Le scuole primarie private e le scuole primarie comunali mantenute esclusivamente a spese del

comune erano indipendenti dalla legge. La quale lasciava al governo il solo potere di stabilire a spese dello stato come esemplare e in qualche modo come mezzo d'emulazione un piccolo numero di scuole-modelli in ciascuna provincia (una per mandamento) e quello di avere in tutto il reame almeno una o al più tre scuole normali. Quanto poi all'insegnamento medio il progetto si limitava a dare al governo il potere di fondare e dirigere tre atenei-modelli. Le scuole medie comunali doveano essere liberamente amministrate dai comuni. La commissione avea inoltre proposto di mantenere due università, l'una a Gand, l'altra a Liége; ma il governo si riservò l'esame di questa importante e difficile questione.

Mentre il governo si adoperava ma troppo lentamente a creare l'istruzione a spese dello stato, si faceva tutt'ad un tratto nel paese l'applicazione la più solenne della libertà d'insegnamento consacrata dalla costituzione. Il corpo Episcopale del Belgio fondò un'università cattolica a Malines; un'associazione liberale eresse l'università libera di Bruxelles. L'inaugurazione dell'università cattolica a Malines ebbe luogo il 4 novembre 1834; e nello stesso giorno il corpo Episcopale pubblicò l'atto d'erezione di questo stabilimento. Sedici giorni dopo, cioè il 20 novembre, l'università libera fu inaugurata *à l'hôtel de ville* di Bruxelles dal Borgomastro della capitale, presidente di diritto del consiglio d'amministrazione.

Il governo minacciato di una tal considerevole concorrenza fece allora nuovi sforzi per compiere l'organizzazione definitiva delle università dello stato. La camera dopo aver esaminato in sezione il progetto di Rogier risolse di occuparsi anzi tutto dell'insegnamento superiore. Il progetto di legge sull' insegnamento superiore sollevava due sole questioni; l'una relativa al numero delle università, l'altra al modo di nominare il giury centrale di esame. Sulla prima la sezione centrale era rimasta d'accordo colla commissione del 1833, ma quanto al giury ella proponeva di fare intervenire la legislatura in tale nominazione. Queste due questioni importantissime diedero luogo a discussioni assai vive e a molti emendamenti. La prima questione ebbe nelle mani di Rogier questo risultato: Vi avrà per tutto il Belgio una sola università a spese dello stato. Essa sarà stabilita a Lovanio. Questo progetto tuttochè fondato su motivi scientifici e politici fu rigettato da 37 contro 32 votanti. La seconda questione cioè quella della nomina del giury di esame non fu sì facilmente risolta. Sei di-

verse opinioni si manifestarono nella camera. L'una volea che la nomina fosse fatta dalle camere sole; l'altra dal solo governo; una terza voleva dividere il diritto della nomina fra il governo, le università dello stato e le università libere; una quarta la divideva invece tra il governo, le camere e le università; una quinta volea la nomina fatta dal governo con un concerto fra il ministero e le commissioni istituite nelle due camere; una sesta infine volea che la nomina si facesse dalle camere e dal governo senza concerto obbligato. Quest'ultima fu adottata, e ciascun giury di esame dovea essere composto di sette membri, due nominati dal senato, due dalla camera e tre dal governo.

Sull'insieme del progetto di legge 54 voti si pronunciarono per l'adozione, 34 per la repulsione. Questo voto essendo in seguito stato confermato da quello del senato, la legge sull'insegnamento superiore fù infine promulgata il 27 settembre 1835.

Nel gennaio del 1842 si presentò alle camere dal ministro Nothomb un progetto di legge per l'istruzione primaria. Ecco le disposizioni più caratteristiche di questa legge.

Ciascun comune debbe avere almeno una scuola primaria; i fanciulli poveri hanno diritto di ricevere l'istruzione gratuitamente; l'insegnamento della religione e della morale è somministrato sotto la direzione dei ministri del culto; le spese dell'istruzione primaria sono a carico del comune; la provincia e lo stato non interverranno che nel caso in cui le risorse comunali siano insufficienti; infine lo stipendio dell'istitutore non può esser minore di 200 franchi. La legge stabilisce una scuola primaria superiore in ciascun circondario giudiziario, e due scuole normali, l'una nelle provincie fiamminghe, l'altra nelle provincie *Walonnes*. Durante i primi quattro anni dell'esecuzion della legge, tutte le nomine degli istitutori debbono essere sommesse all'approvazione del governo. Dopo questo spazio di tempo, i consigli comunali dovranno scegliere i loro istitutori fra i candidati giustificanti d'aver frequentato con frutto per due anni almeno, i corsi dell'una delle scuole normali dello stato, o i corsi normali aggiunti dal governo alle scuole primarie superiori, o i corsi di una scuola normale privata, avente da due anni accettato il regime d'ispezione stabilito dalla legge. Questa ispezione sulla quale riposa tutta l'economia della legge, è doppia: la sorveglianza dell'insegnamento della morale e della religione appartiene ai delegati dei ministri del

culto; tutti gli altri rami entrano nelle attribuzioni dell'ispezione civile. In ciascuna provincia, la sorveglianza dell'insegnamento primario appartiene ad un ispettore nominato dal re; questo funzionario ha sotto di sè gli ispettori di cantone, nominati dal governo sul parere della deputazione permanente del consiglio provinciale. Ogni anno gli ispettori provinciali si riuniscono in commissione centrale, sotto la presidenza del ministro dell'interno (1).

I ministri dei culti possono farsi rappresentare presso la commissione da delegati che avranno solo un voto consultivo. I libri destinati all'insegnamento primario sono esaminati da questa commissione ed approvati dal governo, tranne i libri impiegati esclusivamente all'insegnamento della morale e della religione, i quali sono approvati dai ministri dei culti.

Abbiamo voluto esporre un po' in disteso il modo con cui s'attuò nel Belgio la libertà d'insegnamento. Perchè noi siamo d'avviso che in questa quistione non si debba sciupare il tempo nel discutere astrattamente a chi si appartenga il diritto d' insegnare, ma bensì come si possa *praticamente ottenere il migliore e più universale insegnamento rispettando tutti i diritti*. Giacchè, astrattamente discorrendo, il diritto d'insegnare appartiene a tutti, perchè tutti ne hanno il dovere. La Chiesa ha il diritto d' insegnare, perchè Iddio gliene impose il dovere, lo Stato ha il diritto d' insegnare, perchè ne ha parimenti il dovere, e così il padre di famiglia, e così pure l'individuo privato. Se non che questo diritto, come tutti i diritti astratti vogliono essere regolati nel loro esercizio. E la regola sono la giustizia ed il bene pubblico.

Nel Belgio per le scuole inferiori s'è adottato un sistema di sorveglianza mista. Nel qual sistema di sorveglianza il Governo per mezzo degli ispettori generali tiene il posto principale. I vescovi stessi sottomisero spontaneamente le scuole normali da essi dirette all'ispezione governativa. L'insegnamento primario, che dopo il trenta, per l' abuso fatto della libertà, era venuto sempre più decadendo, si rialzò dopo la legge del 42, e d' allora in poi andò progredendo di bene in meglio.

Per le scuole superiori il Governo concorre coll'Episcopato e col-

(1) Una nuova legge sull' istruzione si presentò in questi giorni al Parlamento Belgico. — Il potere del governo sulla pubblica istruzione viene da questa legge accresciuto anzi che diminuito.

l'associazione libera di Bruxelles; cioè l'insegnamento superiore è somministrato dalle università dello Stato, da quella dei vescovi, e da quella di Bruxelles. Non conosciamo per rapporto agli studii i risultati di questa concorrenza. Solo osserviamo che nel nostro paese essa sarebbe cagione di mali anzi che di beni.

Difatto nel Belgio la Corona e parte della nazione è protestante; da noi il paese ed il Governo sono (meno una piccolissima frazione) cattolici. Nel Belgio l'associazione s'è già creata per il lungo uso della libertà: da noi l'associazione laicale non esiste. Il Belgio non fa politicamente parte di una nazione divisa e frantumata, quindi non ha come il Piemonte bisogno dello spirito d'unità nazionale. Nel Belgio queste varie università furono il prodotto spontaneo dei varii partiti, da noi all'incontro le varie università furono l'opera di antico governo. Perciò le condizioni del Belgio e del Piemonte non essendo identiche, della stessa natura non potrebbero essere i risultati.

Dunque concludiamo. – La libertà in Inghilterra s'ordinò storicamente colle istituzioni e colla società inglese, nel Belgio colle istituzioni e colla società Belgica, nel Piemonte dopo la legge del 4 ottobre colle istituzioni e colla società piemontese. Il diritto è professato in tutte e tre queste nazioni, l'esercizio ne è diversamente regolato.

Gli esempi non calzano. Noi abbiamo bisogno che un insegnamento libero e nazionale, tutelato e diretto dal Governo, venga preparando gli animi ad un migliore avvenire. Questo bisogno risulta dalle nostre condizioni, ed è riconosciuto dall'opinione pubblica. Quindi esso si converte in diritto.

La Chiesa insegni nell'ordine suo. Il diritto dei padri di famiglia sia rispettato, come lo è dalla legge del 4 ottobre, perchè sacro ed inviolabile. Lo Stato che poi in ultima analisi è il complesso delle famiglie promova con ogni mezzo questa forte e nazionale educazione. Il resto alla Provvidenza ed al tempo.

Il fatto ci ha dimostrato finora che l'azione del Governo sull'insegnamento fu comparativamente a tutte le altre azioni la più benefica e la migliore. Anche nei tempi del regime assoluto i collegi dello Stato e le università superavano di gran lunga gl'istituti su cui quest'azione era debole e nulla. La storia è pronta a giustificare le nostre asserzioni.

VI.

E per verità esaminiamo un poco se là dove l'insegnamento fu lasciato intieramente libero abbia prodotto quei frutti che con linguaggio declamatorio ci vanno promettendo alcuni giornali della Savoia e del Piemonte. Esistono in tutte le diocesi della Liguria e Sardegna, Piemonte e Savoia seminarii vescovili per l'educazione ed istruzione di coloro che si dedicano al ministero del sacerdozio. Questi seminarii sono diretti esclusivamente dagli Ordinarii della diocesi. Il governo non ha alcuna ingerenza nella nomina de' professori, nel programma degli studii, negli esami, e in quanto possa da lontano o da vicino influire sul loro andamento. Qui la libertà è piena ed assoluta. Ora qual ne è il risultato? Ci rifugge l'animo al dover descrivere lo stato dell'istruzione de' seminarii vescovili!

Il più meschino collegio comunale supera in bontà di studii il migliore di questi istituti ecclesiastici. Nullo l'insegnamento delle scienze positive e naturali che formano l'ornamento del nostro secolo, e che sono di così grande aiuto agli studii teologici; nullo lo studio delle lettere per cui cotanto avvantaggiasi la predicazione. Trascurata l'istruzione storica, e non solo in quella parte che versa sui fatti sociali e narra le vicende dell'umanità, ma in quella eziandio che si riferisce ai fatti divini che sono il fondamento della nostra religione. Essi paiono la satira dell'odierno incivilimento e ragguagliati agli istituti primitivi della chiesa in cui si formavano i grandi maestri delle cose divine ne sono la più perfetta e la più desolante antitesi.

L'indole del nostro ufficio ci costrinse più e più volte a toccare con mano i mali di questa pessima istruzione ecclesiastica. Potremmo citare le lettere di varie autorità preposte alla direzione del pubblico insegnamento in cui si fa la più triste pittura di tali stabilimenti. Potremmo invocare il testimonio non solo dei professori laici addetti al ministero di pubblica istruzione, ma eziandio di parecchi dei più distinti sacerdoti insegnanti, ai quali spetta non di rado di esaminare i giovani che dalle scuole vescovili passano alle scuole regie. I sindaci, gli intendenti delle provincie che per natura del loro impiego vengono di frequente in contatto col clero insegnante delle

campagne possono dirci a qual grado si trovi la sua istruzione. Nella sola provincia di Torino (che è pur una delle più istrutte) più di venti sacerdoti su settanta od ottanta che si presentarono alla scuola di metodo nell'anno scorso vennero dichiarati inabili all'insegnamento della prima e della seconda elementare. Nè di ciò potrà accagionarsi il rigore degli esaminatori, quando si pensi che fra essi erano compresi gli stessi Fratelli della dottrina cristiana. Parecchi (e ci rincresce di dirlo) insigniti del carattere sacerdotale mostravano di ignorare perfino i fatti i più semplici ed i più importanti della storia sacra, e le massime principali del catechismo. — Eppure essi erano stati ordinati sacerdoti dai loro vescovi, avevano subìto gli esami e fatti i loro studii ne' seminarii.

E perchè non paia che le nostre parole siano dettate da prevenzione di animo, arrechiamo per disteso la descrizione che ci viene somministrata da un buon parroco della nostra diocesi, il quale fu in essi educato, e scrisse or fanno oramai due anni sul modo di migliorare l'istruzione e l'educazione del clero.

« Che l'attuale educazione dei seminarii (così il nostro buon par-
» roco) sia per ogni riguardo difettosa è cosa generalmente ammessa
» da quanti vi furono allevati. Io ne ho uditi molti, lunga pezza an-
» cora da che ne erano usciti, lamentare il tempo che avevano per-
» duto e piangere di dolore pensando all'orribile negligenza con cui
» vi si lasciava irruginire la mente e contaminare l'innocenza del
» cuore, in quegli anni che pure sono i più preziosi della vita.

» Infatti l'istruzione è limitata alla sola teologia, scienza nobilis-
» sima senza dubbio, ma che sola non basta per formare la mente
» di un buon sacerdote, il quale ha bisogno di molte e svariate co-
» gnizioni per poter essere a suo tempo il consigliero, la guida, il
» maestro del popolo fra cui deve vivere. E ancora questa teologia
» vi si insegna il più spesso nell'insipida forma scolastica fatta per
» nauseare qualunque più provetto studioso, non che giovani prin-
» cipianti la cui prima dote non è certamente la pazienza. Nè viene
» loro presentata sotto larghe vedute, ma si ristringe per la mag-
» gior parte a combattere errori di cui più non si parla da secoli,
» come le eresie che turbarono nei primi tempi la Chiesa, cose da
» rilegarsi in un compendio di storia dogmatica, e non da farsi sog-
» getto di lunghi studii per confutarle sul serio. Dal che nasce poi
» che il chierico alla fine del suo corso di teologia, come è ben

» persuaso che tutto il resto della sua vita non sentirà più a par-
» lare di Encratiti, di Monotelliti, di Patripassiani, o che so io, getta
» bravamente in un angolo i suoi cartolari, e trova con ragione di
» avervi studiato dentro quattro o cinque anni senza saperne al fine
» un iota di più di quanto ne sapesse in principio.

» È vero che a questi armeggiamenti dogmatici si frammischia un
» po' di studio della così detta morale, il quale studio pieno esso pure
» di spiriti battaglieri, ma freddo ed ingeneroso in tutto il resto,
» assai più che a svolgere i principii eterni dell'onestà e della giu-
» stizia, ed a far conoscere il cuore dell'uomo, pare diretto a mo-
» strare che i teologi non hanno mai potuto mettersi in nulla d'ac-
» cordo tra loro, e che anche in divinità si è introdotto il costume
» di condannare per sistema ciascuno le opinioni del suo avversa-
» rio. Simile perciò ad un piato molto più che ad una tranquilla
» ed assennata ricerca della verità se la passa con leggerezza sopra
» i punti più gravi, sui meno importanti si arresta, e si dilunga con
» grandissima tenacità, ed incomparabile sfoggio di sottigliezze. E tutto
» il suo risultato si riduce a classificare ed analizzare ciò che non
» patisce nè classificazione, nè analisi, ed in certe parti pare pro-
» prio non intenda ad altro che ad insegnare il modo di lesinare con
» Dio e cogli uomini. Tutto ciò poi costellatò di testi del Vangelo,
» spesso interpretati a rovescio, di citazioni del diritto canonico, non di
» rado contradditorie, di articoli, di leggi civili per lo più intese, Id-
» dio sa come, ed infiorato di certe pagine da disgradare i libri più
» sconci. Bei trattati di morale per mia fede! In cui si rivela con un
» cinismo spaventevole tutto ciò che la lussuria ha inventato di più
» turpe, di più mostruoso, e si lascia in pascolo all'ardente immagi-
» nativa d'un giovane di vent'anni, per prepararlo ad uno stato del
» quale si dà per primo dovere la castità.... Io non ho mai potuto
» capire con quale utilità dell'anima propria ed altrui, possa un uomo
» anche maturo rimestare cotesto immondezzaio da cui è impossibile
» uscire incontaminato. Ma ho sempre creduto che il gettarvi dentro
» un adolescente sia un volerlo spogliare d'ogni pudore e un avviz-
» zirne prima del tempo la giovinezza del cuore.

» Non è mestieri aggiungere che questa morale non si insegna dap-
» pertutto purgata di quelle massime che la casistica dei Gesuiti in-
» segnava, e che fatte segno dapprima alle tremende ironie di Biagio
» Pascal, ed ultimamente alle eloquenti accuse di Vincenzo Gioberti,
» non vi è oramai chi non le conosca è non le abbomini.

» E queste aridità teologiche e morali, o piuttosto immorali, servis-
» sero almeno di palestra agli ingegni pel modo con cui si studiano,
» o fossero almeno in qualunque modo studiate! ma i più le studiano
» come i pappagalli; taluni non le studiano affatto. Nè ciò fa caso
» nell'essere poi ammessi alle ordinazioni; poichè, è gran pezza che
» io bado a questo, ma non vidi mai, almeno nella mia diocesi, un
» chierico, un solo chierico escluso dagli ordini per non saperne ab-
» bastanza. E sì che ne conobbi di stupidi, di idioti, pei quali il la-
» tino dei trattati era come i geroglifici egiziani.

» Con ciò mai che sentano una parola forte, una di quelle parole
» che trovano il cuore dei giovani e vi destano la vita. Da poche ono-
» revolissime eccezioni in fuori i professori nei seminari dettano e
» spiegano con modi perfettamente papaverici il loro latino di sagre-
» stia, mentre gli alunni per la maggior parte dormono o fanno castelli
» in aria.... Pare impossibile che uomini d'ingegno e di cuore come
» debbono essere tutti senza alcun dubbio, possano passarsela sempre
» così freddamente in mezzo a tanta briosa gioventù, e che mai non
» trovino modo di mettersi in contatto col loro cuore e di eccitarvi una
» qualche scintilla d'entusiasmo!

» Già in seminario non si parla nè di letteratura, nè di storia, nè di
» eloquenza, nè di altro che non sia quella teologia che abbiamo detto.
» Onde avviene che terminato il corso degli studii, un seminarista il
» quale trovisi a crocchio con secolari, vi dà prova (parlo sempre in
» generale) della più favolosa ignoranza su tutte le cose, e sovente
» (fa vergogna a dirlo!) non è in caso di scrivere correttamente una
» lettera!!! Così si educano a maggior gloria di Dio e della Chiesa
» successori di quegli uomini dottissimi che seppero anche in tempi
» barbari mantenere viva la fiaccola della sapienza.

» Ho detto che in seminario non si parla d'eloquenza. Mi ingannava.
» Vi ha, o almeno vi aveva nel seminario di Torino un professore di
» eloquenza. Ma sapete chi era e dove consisteva la scuola? Un tempo
» era il Sineo, il cui nome vale ogni elogio. Ma dacchè la rugiada pio-
» vette abbondante sull'archidiocesi, era un gesuita nè più, nè meno e
» spesso il più melenso predicatore dell'ordine. La scuola di costui con-
» sisteva tutta nello sciorinare, un giorno ogni settimana, al cospetto
» dei seminaristi, una prosa da addormentare un angelo, tutta intessuta
» di ragionamenti, quali san farli i gesuiti, di precetti morali, come per
» esempio, l'obbligo della delazione, di miracoli tratti dai racconti au-

» torevoli del P. Rossignoli e consorti. Tanto che una volta fra le al-
» tre (si era, credo, nel 36) il reverendo nel bel mezzo del suo ser-
» mone, trattosi di tasca uno scartafaccio, lesse con molto sussiego non
» so che leggenda d'una rivelazione che il Signore aveva fatto ad una
» non so che divota di Nizza, di aver preservata Torino dal cholera-
» morbo in grazia soltanto delle preghiere d'un altra divota nizzarda,
» tutta affetto pei buoni padri della rugiada. (Ecco per l'eloquenza).

» Del resto poi ogni altro studio vi è interdetto. Già le biblioteche
» dei seminari non sono aperte che ai topi, e quando il seminarista
» porta libri da fuori, deve consegnare una nota a chi di ragione, ac-
» ciocchè se ne possa levare tutto ciò che non è pretta teologia sco-
» lastica o libro di preghiera. Chi lo crederebbe? perfin la lettura
» della Bibbia gli è proibito in tempo di studio.

» Le quali strane proibizioni fanno sì, che un giovane un po'
» vago di istruirsi, quand'abbia masticato e rimasticato fino alla nausea
» gli intingoli che il professore gli ammannisce, per non perdere
» oltre il suo tempo, legge di soppiatto qualunque libro gli capiti
» alle mani (giacchè si comprende come gli sia facile introdurne
» quanti vuole ad insaputa dei superiori) e questa lettura fatta in
» fretta e male di libri che possono essere cattivi, quali funeste con-
» seguenze porti poi in quei giovani cuori è doloroso a pensarsi;
» poichè li avvezza da una parte a studi superficiali, e dall'altra è
» nota la sentenza:

« Quo semel est imbuta recens servabit odorem - testa diu ».

» Tale è sottossopra l'istruzione che si dà ai giovani chierici in quasi
» tutti i seminari ».

A questa pittura succede un'altra non meno squallida dell'educa-
zione morale, laonde egli dolorosamente conchiude: « Così trattati
» i seminaristi non diventano certo quei giovani mogi, senza vo-
» lontà e convinzioni proprie, docili strumenti in mano altrui, quali
» dicono che li faccia l'educazione dei Gesuiti; ma in compenso si
» lasciano crescere, se mi è lecita l'espressione, in tutta la selva-
» tichezza della natura, e se fra essi si introduce un corrotto, può
» a man salva corrompere quanti vuole; chè per poco che egli sappia
» destreggiarsi, la vigilanza dormigliosa de' superiori non giungerà
» mai a scoprirlo.

» Con quest'istruzione, con quest'indirizzo morale ricevuto nella

» loro giovinezza, non è a stupire se tanti sono i preti inferiori al-
» l'altezza della loro missione. Che amore allo studio, che abitudine
» alla vita travagliativa, che santità di costumi possono essi portare
» da un luogo dove ogni lettura se non insipida è proibita, dove
» ogni cosa si fa contro voglia, dove è sì facile ad introdursi ed a
» propagarsi la corruzione? E come guideranno i popoli, e quale
» idea daranno loro della religione, essi che pendente il loro tiro-
» cinio, nulla impararono di quanto è necessario a sapersi per go-
» vernare gli altri, essi che vengono ammaestrati a vedere nella re-
» ligione poco più che le esteriorità? Gli è perciò che l'azione del
» sacerdote nella società che potrebbe essere immensa, non è quasi
» sentita, se non forse in male. Gli è perciò che per la maggior
» parte dei Cristiani la religione non è altro che bigottismo ed
» ostentazione.

» Tutti no di questa tempra non sono coloro che escono dai se-
» minari, ma la bontà dei pochi da eccettuarsi non è certo dovuta
» all'educazione che vi ricevettero, bensì all'aver saputo resistere
» alla sua influenza; e grazia alla tempra speciale degli animi loro,
» essere a sè medesimi educatori ».

All'autorità del nostro buon parroco non possiamo trattenenerci dall'aggiungerne un'altra della cui competenza nessuno vorrà certamente dubitare, ed è quella di Antonio Rosmini (1).

Antonio Rosmini dopo aver lamentato i mali venuti alla Chiesa dalla separazione del popolo e del clero, cita una lettera di S. Gregorio Magno, in cui questi si mostrava inconsolabile perchè il vescovo ne' suoi tempi dovesse *fare l'arcario o sia il tesoriere dell'imperatore*, *e sotto il colore dell'ecclesiastico reggimento esser sconvolto da flutti di questo secolo. Giacchè* (è S. Gregorio che parla) *in questa moderna condizione del pastorale offizio debbo servire a tante cure terrene, che non mi ricordo d'aver mai servito a tante nella vita laicale; ho perduto gli alti piaceri della mia quiete*, *e cadendo internamente, sembra al di fuori ch'io sia salito. Laonde piango me stesso*, *cacciato lungi dalla faccia del mio Creatore. Perciocchè ogni giorno io mi sforzavo di uscire dal mondo, e di uscir dalla carne, di rimuovere tutti i fantasmi corporei dagli occhi della mia mente*, *e di vedere incorporeamente i gaudii superni*. Ma questi gaudii superni ve-

(1) Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, trattato dedicato al clero cattolico. — Lugano, 1848 - Tipografia Veladini e Compagnia.

nendogli contestati al Santo Padre dalle cure terrene dell'episcopato, egli esclama: « *Venni in alto mare, e la burrasca hammi ingoiato. Desidero tornare al cuore dopo gli affari, ma sono escluso da Lui pei vani tumulti de' pensieri, e non posso tornarvi. Quindi è divenuto a me lontano quello che è dentro da me, a tale che non posso più ubbidire alla profetica voce che grida*; « Tornatevi o prevaricatori al cuore (ps. XXXVIII) » *e di questa guisa seguita lungamente il Santo Papa a dolersi perchè* » fra le cure terrene, *non può nè anco riandare colla mente, non che predicar colla voce, i miracoli del Signore* » *ed oppresso in quella dignità dal tumulto de' secolareschi affari, è divenuto un di quelli, di cui è scritto* « Gli hai rovesciati al basso in quella che si elevavano » (psal. XXII).

Questa terribile elegia di S. Gregorio non pare faccia il ritratto storico de' vescovi de' nostri tempi? — Ma proseguiamo con Rosmini:

» Il clero, che aveva cominciato con dolore e con lacrime a rav-
» volgersi fra gli affari temporali, e a vedersi intorniato delle spo-
» glie del secolo che venia meno; cominciò ben presto, come è la
» condizione della umana natura, ad affezionarsi ad esse, e nelle oc-
» cupazioni sopravvenutegli, alle quali era nuovo e non ancora scal-
» trito, per così dire, a sapersi guardare da' pericoli che menavano
» seco, egli dimenticò poco a poco i mansueti e spirituali costumi
» proprii del governo pastorale; e apparò ahi troppo bene! la fe-
» rocia e la materialità de' profani reggimenti: si piacque di rav-
» volgersi co' nobili, e ne prese ed emulò i modi: e da quell' ora
» dispiacque a lui la mescolanza di sè col pusillo gregge di Cristo:
» da quell'ora ebbe a sue occupazioni più care le politiche ed eco-
» nomiche amministrazioni, ed essendo a lui più chiare, non penò
» a persuadersi cogli argomenti sofistici, che non mancano mai alle
» passioni, che quelle erano anche le più importanti per la chiesa.
» Indi le abitazioni vescovili cessando di essere accademie floride
» di sapienza ecclesiastica e di santità per i giovani alunni crescenti
» alle speranze della Chiesa, si convertirono in altrettante corti prin-
» cipesche rigurgitanti di militari e di cortigiani: la corruzione de' ve-
» scovi non tardò a propagarsi per tutto il clero poichè dall'istante che
» il più alto grado del sacerdozio risplendeva innanzi agli occhi di
» lui non d'altro fregiato che di opulenza e di potere, a questi beni
» dirigeva naturalmente anche il sacerdote semplice le sue mire, invi-

» diando il suo vescovo; e quindi la parola di Dio, il sacrificio, i sa-
» cramenti servirono a un tristo mercato in cui rinnovavasi ogni giorno
» mille fiate la vendita che aveva fatto dal divino maestro il discepolo
» traditore. Per la stessa ragione i sacri riti, le divozioni, le preci, gli
» stessi dogmi furono apprezzati, predicati e ministrati al popolo in
» ragione di ciò che rendevano ai sacerdoti: e così il popolo rimasto
» ignorante in tante altre parti della cristiana sapienza, seppe però
» sempre perfettamente le speciali dottrine dei suffragi, delle benedi-
» zioni, dei precetti della chiesa, delle indulgenze, che avevano an-
» nesso un provento pe' ministri dell'altare; e seppe anco più cose a
» questo riguardo, di quello che nella dottrina cristiana si contenes-
» sero. Per questi passi, i preti divennero in tale avvilimento, che non
» fu riputato più degno che il vescovo si abbassasse a pensare ad essi,
» e infastidirsi intorno alle cure moleste d'una educazione che non era
» più loro necessaria. I vizii traboccarono; *si pensò di ripararvi colle*
» *leggi e colle pene, cioè con de' mezzi legali, proprii anch' essi più de'*
» *reggimenti temporali che dell'ecclesiastico;* i quali mezzi, senza to-
» gliere la morale radice de' mali, li tengono per qualche tempo nel
» proprio alveo a tutta forza, acciocchè non dirompano in una uni-
» versale inondazione. Ma finalmente sfiancati gli argini, ne fu al-
» lagata tutta la Chiesa: e fu minacciato da quelle onde rigonfie,
» vi fu atterrato e convolto anche il suo fasto profano, la sua tem-
» porale grandezza medesima. La madre de' credenti allora fu di-
» sconosciuta dai figliuoli suoi, (ecco spiegata la vera origine della
» riforma di Lutero) e popoli interi rifuggirono dalla sua faccia che
» era come nascosta ai loro deboli occhi. L'Episcopato vide se stesso
» punito dalla Providenza in un modo a lui inaspettato, improvviso;
» perocchè s'era avvezzo di persuadersi che i suoi interessi anda-
» vano innanzi *allorchè gli riusciva di rasparsi un qualche palmo più*
» *di terra, o un qualche grado maggiore di potere nel regno che viene*
» *da questo mondo:* e intanto assorto ne' piccoli suoi calcoli, non
» s'avvedeva che le nazioni da lui si ritiravano, e che le persone,
» la cura delle quali egli aveva abbandonato per quella delle cose
» materiali, abbandonavano scambievolmente lui, e riprendevano seco
» le cose che alle persone vanno sempre congiunte. L'Episcopato ri-
» fiutato, rinnegato, annullato d'improvviso rabbrividì al proprio pe-
» ricolo, e l'educazione trasandata de' sacerdoti fu una delle prime
» cagioni del disordine, che gli si presentarono: allora, al fine di
» provvedervi, fu pensato finalmente all'istituzione de' seminari ».

Qui l'autore dimostra come i seminari furono inventati per provvedere alla nulla educazione del clero, ma che l'Episcopato avendo *perduto l'arte di dare alla Chiesa de' grandi uomini, de' sacerdoti che conoscessero la vastità della loro missione* questi istituti sortissero un esito affatto opposto.

« Difatti considerisi (egli prosiegue) con quanta cautela e diffi-
» coltà si toglieva ne' bei tempi a istituire una scuola pel popolo,
» non che pel clero, che fosse diversa da quella del vescovo, il
» quale non si risolveva se non mosso dalla straordinaria sapienza
» e santità degli uomini, a cui ne affidava il carico; come appare
» nella istituzione della scuola di Alessandria, che fu certamente
» la prima di questo genere, perchè istituita sotto S. Marco; e
» considerisi dall'altro canto quanto si abbondi, o almeno si creda
» di abbondare oggidì di maestri idonei ad insegnare al clero la
» dottrina e la religione di Cristo! non solo ogni diocesi ha il suo
» seminario e in ogni seminario molti maestri; ma per la somma
» abbondanza, in che ne sono i tempi nostri per la somma facilità
» che ha oggidì il vescovo di trovare dei preti che possano essere
» istitutori del suo giovane clero, si rimutano i maestri dopo pochi
» anni d'insegnamento, promovendoli a un qualche meno magro
» benefizio, e sostituendovene degli altri tutti nuovi, i quali seb-
» bene non abbiano ancora acquistata alcuna sperienza delle cose
» umane, nè finito d'imparare dalla sociale consuetudine i principii
» del senso comune: tuttavia hanno pur ora assoluto il gran corso
» delle scuole seminariali, questo non *plus ultra* del moderno sa-
» pere ecclesiastico: dopo il quale i teneri ministri dell'altare sono
» senza indugio applicati agli impieghi, e così dallo studio onora-
» tamente dispensati. Intanto la scienza della religione, che quei
» giovinetti maestri ebbero ricevuta nel seminario, spezzata in
» parti o più veramente ristretta a quelle parti che parvero le più
» necessarie a poter disbrigare tosto e materialmente gli uffici ec-
» clesiastici che il popolo ed il governo esige da'preti, per ragion
» di giustizia; questa grande scienza, dico, non ha acquistato nell'
» animo del giovane prete nè radice, nè unità, non è penetrata nè
» punto nè poco fino all'animo suo; privo egli del sentimento della
» scienza, privo della vera intelligenza di lei, egli la porta attac-
» cata e per così dire pendente alla giovanile memoria, ed è per
» questa memoria appunto che egli si crede più atto di un savio

» provetto all'uffizio di precettore. Finalmente in tempi ne'quali la
» grossezza della pensione annessa agli uffizi è assai sicuro indizio
» da giudicare dell'abilità degli uomini che vi sono applicati; non
» hassi fortemente a dubitare del gran sapere de'maestri de'nostri
» seminari, al cui incarico è annesso sì scarso provento, che molte
» volte lor pare di toccare il cielo col dito quel dì che uscendo
» di seminario giungono sopra un benefizio parrocchiale, al quale
» anzichè alla cattedra, ebbero come a termine fisso de' loro voti,
» sempre l'animo inteso?

« Or se a così piccoli uomini si affida l' ammaestramento del
» clero, non è maraviglia che questi, rimossi gli scritti de'santi e
» de' sapienti, adoperino a testo di loro lezioni de'piccoli libri, cin-
» cinnati, come dicono ne'frontispizi in uso della gioventù, da te-
» sticciuole loro pari. Imperocchè tutto vuole essere proporzionato,
» tutto si chiama; e un difetto ne produce un altro; e cotesta ma-
» grezza e vanezza de' libri usati nelle scuole, è appunto cagione
» dell'insufficienza di loro educazione. »

Saremmo infiniti se volessimo arrecare a conforto nostro le asserzioni de'più valenti scrittori cattolici nôn che dei più distinti teologi intorno al pessimo sistema degli studii ne'seminari. Ci contentiamo dei summentovati e ci limitiamo ad accertare un fatto che solo la cecità, la mala fede e lo spirito di sciocca prudenza e di più sciocca moderazione possono mettere in dubbio o negare. Ma questo fatto è fecondo di conseguenze. È un principio del senso comune, che gli uomini i quali non sanno governare le cose proprie difficilmente riescano nel governo delle altrui. Vi lagnate della diffidenza che mostra lo stato verso il clero, vi lagnate dell'opposizione che vi vien mossa dalle persone colte e dalla stampa liberale, e non vi date cura d'acquistarvi colle opere quella stima che non si impone, non si comanda, ma solo s'ispira coll'azione longanime e sapiente. Come volete che in tempi analitici come i nostri si creda alla vostra scienza, mentre fate prova di sì crassa ignoranza? Si creda al vostro zelo, alle vostre rette intenzioni per il miglioramento dell'istruzione, mentre questo zelo è sì fiacco persino là dove il vostro dovere, il vostro interesse sono sì imperiosi e sì nobili? Supponete per un momento che i collegi dello stato e le università, questi centri d' insegnamento che cotanto riprovate, e che cotanto combatteste secondati pur troppo, non di rado dai governi assoluti,

si fossero ridotti nelle discipline civili alla condizione de' seminari che ne sarebbe della società? Non osiamo rispondere. Poichè tuttavolta che ci vien fatto di leggere le storie antiche e di studiare i prodigi della scienza e della virtù cristiana ne'primi cinque secoli della Chiesa, di paragonare l'Episcopato ed il clero d'allora a quello de' nostri tempi, un dolore profondo ci occupa l'animo e non possiamo tenerci dal fare seco noi queste riflessioni. I primi padri della chiesa, colle tenebre del paganesimo, colle persecuzioni dei governi, senza aiuto di mezzi legali e materiali, seppero col solo esercizio della virtù e della dottrina conquistare a poco a poco l'intiero occidente e domare la forza bruta redimendo l'umanità e gettando i semi della più meravigliosa coltura civile; mentre ora con una suppellettile sì straordinaria di mezzi, con un numero sì grande di sacerdoti, con una tanta moltiplicità di chiese, di scuole ecclesiastiche, coll'appoggio dei governi con una gerarchia sì ordinata sì estesa e sì doviziosa, e finalmente colla santità delle dottrine evangeliche dall'opinione pubblica del vecchio e del nuovo mondo riconosciuta, scema di giorno in giorno la potenza morale del sacerdozio cattolico ed il scetticismo religioso s'insinua da tutte parti. Questo scapito morale del clericato può egli attribuirsi a circostanze esterne e a malvagità de'tempi? Ma le circostanze esterne ed i tempi non erano forse maggiori e più malvagi quattordici secoli in addietro di quello che lo siano al presente? La storia ci dispensa dal rispondere. Se adunque il vizio non proviene dall' esterno è mestieri ammettere e confessare finalmente che la causa è nello stesso sacerdozio.

Questa conclusione è sconsolante ma vera. Nè giova asconderla o palliarla con puerili sofismi; giacchè il male non si combatte negandolo. Prima della riforma di Lutero e contemporaneamente ad essa parecchi uomini oculati spingendo lo sguardo oltre la corteccia profetarono il scisma che spezzò l' unità della chiesa cattolica. Gli apologisti del fatto di cui per sventura nostra il mondo non ebbe mai penuria gridarono l'anatema contro quegli uomini e gli accusarono di essere essi gli autori dell' eresia col predicarla vicina ed imminente. Questo è sistema vecchio. L'infermo imputa sovventi al medico il male da cui è travagliato. Ma il tempo, questo giudice inesorabile delle azioni umane, fece finalmente aperte le cagioni di quella dolorosa rottura. I buoni viddero e tacquero, rispettando gli arcani disegni della Providenza.

Il fatto il più incontestabile del nostro secolo è la mancanza di fede religiosa. Questa mancanza nella penisola non è effetto dei nuovi ordini civili, perchè non è da ieri soltanto; nè in un giorno le generazioni mutano di pensieri, di costumi, di tradizioni e soprattutto di fede religiosa. La causa è adunque più remota. Ora quando si osservi come la religione dal quindici in poi abbia avuto a servigio suo e governo e stampa e leggi e forza e scuole e chiesa e predicazione e numerosi sodalizi di regolari, ed in una parola quanto si possa umanamente desiderare, non si sa spiegare il scetticismo attuale se non si ammette che dalla religione s' è ritirato lo spirito di vita, e che essa divenne parola morta pel popolo. Questa paralisi religiosa non trae d' altronde la sua origine, lo ripetiamo, che dall'ignoranza e dalla corruzione del clero.

La nulla, e perchè nulla, cattiva istruzione ed educazione de'seminari è forse adunque frutto della negata libertà d'insegnamento? Aspettiamo che i periodici compilati dal clero nella Savoia e nel Piemonte rispondano alle nostre osservazioni.

ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE

PER

L'ISTRUZIONE SECONDARIA

PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA TORNATA DEL 18 APRILE 1850

DAL CAV. BONCOMPAGNI

Relatore della Commissione

I.

Importanza della legge sull' istruzione secondaria.

La legge per l'istruzione secondaria ha per oggetto l'educazione delle classi meno disagiate della società, ossia di quelle classi che per loro speciale condizione e fortuna sono chiamate ad influire direttamente sui destini di una nazione. E se ciò è vero parlando generalmente di tutte le nazioni, è poi verissimo della nostra in cui per la natura del governo e le circostanze speciali del paese, si è di queste classi che si compone la maggioranza della guardia nazionale, del giurì, degli elettori, dei deputati, dei pubblici magistrati e funzionarii appartenenti ai varii rami amministrativi. Dall' educazione di queste classi dipende adunque in gran parte la gloria, la prosperità, la grandezza ed in una parola l'avvenire di una nazione. Perciò la legge che ad essa provvede vuolsi considerare non solo come legge pedagogica, ma eziandio come legge politica di massimo momento.

Gli è sotto quest'aspetto che la legge per l'istruzione secondaria interessa sì vivamente tutti i partiti e vince in importanza quella dell'istruzione primaria, sebbene si rivolga ad un numero di persone infinitamente minore. Il che spiega come anche i governi assoluti

si mostrino non di rado favorevolissimi all' istruzione primaria e la promuovano con ogni maniera di azioni, mentre poi apertamente osteggiano l'istruzione secondaria, gelosamente la sorvegliano e s'adoprano a tutto potere perchè riesca snervata, debole e pedantesca.

L'Austria despotica dal ventuno in poi fece per l' istruzione primaria più di quello che facesse Francia costituzionale dal quindici al quarantotto. E i Gesuiti che sebbene siensi in ogni tempo travagliati nel nostro paese per abbattere gli asili e le scuole primarie, tuttavia rivolsero mai sempre le loro cure all' istruzione secondaria come quella che meglio confacevasi al loro genio dispotico e che più direttamente prestavasi alle loro mire ambiziose. Con questo potentissimo strumento essi riuscirono ad impadronirsi di tutte le forze vive della nazione, a soffocare la virtù civile, a comprimere la libertà patria, a combattere l'unità politica e l' indipendenza nazionale della penisola. I mali di cui fu causa quest'educazione monacale ed evirata, sono tali e tanti che solo le generazioni avvenire potranno pienamente misurarli e maledirli con quella santa indignazione che ispira la patria tradita e la religione compromessa.

E se volessimo confortare queste asserzioni cogli esempi de'nostri vicini d'oltremonte, non avremmo che a paragonare la debole *opposizione* fatta alla legge sull'istruzione primaria del 28 giugno 1833 opera del ministro Guizot a quella accanita e tremenda che ebbero a sostenere nel 43, 44, 45 e 47 i varii progetti per l'istruzione secondaria, progetti che furono poscia abbandonati per attutare le ire di quel medesimo partito che manomise per tanto tempo il nostro povero paese.

Laonde non farà maraviglia se anche presso di noi il pubblico prenda sì viva parte a questa legge e ne aspetti con impazienza la discussione.

II.

Cenni storici sul progetto di legge.

Lo stato di disordine in cui si trovano attualmente i nostri collegi, la confusione e la moltiplicità delle leggi esistenti, e la mancanza di un regolamento disciplinare uniforme avevano determinato

la Commissione permanente per le scuole secondarie a presentare al ministro nel luglio del 1849 un progetto di legge onde venire al riparo dei mali summentovati. Il ministro fece buon viso al progetto e lo sottopose all' esame del consiglio superiore della pubblica istruzione. Il quale riconoscendo anch' egli il bisogno di riordinare prontamente questi studi, creò una commissione composta del cav. Barucchi, del professore Ghiringhello e del cav. Re perchè discusso maturatamente il progetto a lui ne riferisse con quegli emendamenti ed aggiunte che avrebbe riputate convenienti.

La commissione così composta chiamò ad assistere alle sue discussioni un membro della commissione permanente e dopo varie sedute, il progetto emendato in alcune sue parti, fu sulla relazione del cav. Re ripresentato al consiglio superiore e nuovamente discusso in presenza del ministro e del presidente dell' università l' abate Ferrante Aporti. Dopo questa novella prova la quale non potrà certamente tacciarsi di leggerezza, quando si ponga mente ai molti dibattimenti di cui fu oggetto, ed alla gravità e dottrina degli onorevoli membri di detto consiglio, il ministro depose sul banco della presidenza della Camera elettiva della scorsa legislatura l' aspettato progetto per la riforma degli studi secondari. La maggiorità della Camera sedeva in allora alla sinistra e si mostrava favorevolissima alle riforme della pubblica istruzione. Venne la fatale discussione del doloroso trattato coll'Austria; la Camera convocata nell' agosto del 49 fu disciolta. Vi sottentrò ad essa la presente in cui la maggiorità passò dai banchi della sinistra a quelli della destra. Il ministro Mameli non disconoscendo tuttavia il suo progetto, lo presentò per una seconda volta alla nuova Camera senza cambiarvi sillaba. Questa elesse una commissione la quale dopo avere attentamente esaminato il progetto ministeriale trovò che esso non si poteva adottare; perciò lo rimpastò da capo a fondo, ne mutò le basi o meglio soppresse il progetto ministeriale e gliene sostituì un altro che al dire del relatore è quasi al tutto nuovo e *che comunicato al signor Ministro della istruzione pubblica fu da esso accettato.*

Ecco la storia genuina del progetto di legge sull' istruzione secondaria presentato dal cav. Boncompagni relatore della commissione nella tornata del 18 aprile 1850.

Qual è la conclusione di questa storia? Quella piuttosto singolare di un ministro che in un governo costituzionale presenta un

progetto di legge del più grande interesse politico e sociale e ne accetta senza la menoma difficoltà un altro non solo diverso, ma diametralmente opposto. Ed è tanto più singolare questa conclusione, in quanto che l'attuale ministro presentò lo stesso progetto per ben due volte a due Camere di maggioranza diversa, e lo presentò dopo avuto il parere del consiglio superiore e quello della commissione permanente per le scuole secondarie. Dov'è la dignità, dov'è il decoro, dov'è quella fermezza di principii che ispira fiducia nel potere esecutivo e che sola vale a conciliargli l'appoggio degli uomini serii e costanti? Se il primitivo progetto non gli andava a sangue perchè non sopprimerlo disciolta appena la Camera convocata dopo la catastrofe di Novara, e rifarlo in quel senso che meglio si acconciava alle proprie viste? Tanto più che qui si trattava dell' autorità del consiglio superiore a cui vuolsi attribuire il progetto ministeriale. Ed il Mameli era più d' ogni altro tenuto al rispetto di questa autorità come quegli che in ogni discussione intorno alla pubblica istruzione non cessò mai di invocarla per diritto e per rovescio e non poche fiate gli accadde di coprirsi del suo usbergo per difendersi dai colpi che gli venivano mossi nel parlamento.

Nè questa repentina mutazione di sistema torna solo a scapito del ministro di pubblica istruzione ma dell'intiero consiglio de' ministri. Perchè in ogni paese costituzionale i principii fondamentali d'una legge sul pubblico insegnamento sono discussi ed approvati nel seno del consiglio, prima di essere proposti al parlamento. Una legge per l'istruzione è sempre una legge politica e come tale differenziasi dalle leggi parziali di semplice amministrazione. Quindi essa fa naturalmente parte del sistema politico del governo. E difatto qual cosa v'ha mai di maggiore interesse politico, che la direzione da darsi alla gioventù, che il modo di formare le generazioni crescenti ai futuri destini della patria, che l'educazione in una parola della società a cui il cittadino appartiene?

Nel Belgio, nella Francia, nell' Inghilterra, un ministro non ardirebbe certamente di presentare un progetto di legge in cui l' insegnamento sia affidato al governo od alla libera côncorrenza dei privati, se non ha l'assenso de' suoi colleghi. Il vedere quindi come da noi si scivoli su tali leggi, e come il potere esecutivo si mostri indifferente per un sistema o per un altro, e si mostri indif-

ferente sopra tutto in un paese uscito pur ora dall'assolutismo, e in lotta alle più contrarie opinioni e tendenze, fa quasi credere che a lui poco o nulla importi che la nazione sia volteriana o gesuitica, animata da spiriti costituzionali o retrogradi, morale od immorale.

La legge sul pubblico insegnamento non è forse legge politica quanto quella della stampa, del giurì, della guardia nazionale, dell'esercito, dell'amministrazione municipale, dell'elettorato, e della magistratura? E se è tale come mai potrà il potere esecutivo senza abdicare a se stesso mostrarsene noncurante e indifferente?

Ecco le conclusioni che fluiscono spontanee dai fatti sovraccennati.

III.

Progetto ministeriale.

Ma lasciamo i ministri e veniamo alla legge. E ci si permetta per maggiore chiarezza di espôrre brevemente i principii fondamentali del progetto ministeriale, e quelli del progetto della commissione, affinchè dal loro ragguaglio meglio risulti la natura di entrambi (1).

Il progetto ministeriale partì dal principio che il diritto d' insegnare appartiene alla sovranità nazionale, come appartiene alla sovranità nazionale il diritto di comandare, di far leggi, di amministrare la giustizia, di stabilire le imposizioni e così si dica di tutti gli altri diritti analoghi. Quindi lo stato deve esercitare questo diritto a norma della giustizia e nel bene della nazione che egli rappresenta (2).

Il primo interesse ed il primo bene d'una nazione è l'unità politica senza di cui non v'ha potenza, prosperità e *carattere nazionale*. Base dell'unità politica è l'unità di educazione e di istruzione (3); per aver quella si è sempre esordito da questa, come per abbattere la prima si è ognora incominciato dalla seconda. Ora quest'unità di

(1) Si noti di passaggio che noi sebbene troviamo il progetto ministeriale di gran lunga superiore a quello della commissione, tuttavia non l'ammettiamo in ogni sua parte.

(2) Si dimostrerà nel seguito di quest' articolo la verità del principio sovraesposto.

(3) L'unité d'un pays est surtout dans celle de l'éducation nationale V. Cousin - de l'instruction publique en Hollande - tom. premier, pag. 201, Bruxelles 1838

educazione e di istruzione abbisognando d'una direzione immanente continua efficace dello Stato, il progetto ministeriale fedele al principio da cui aveva preso le mosse, sanzionava in modo reale e non illusorio l'intervento governativo nel pubblico insegnamento.

Quest'intervenzione nel progetto ministeriale si esercitava 1.° per mezzo dell'unità di programma, 2.° per mezzo della nomina del governo dei professori di tutti i collegi sì nazionali che comunali, 3.° per mezzo delle promozioni e giubilazioni, 4.° per mezzo della sorveglianza.

E affinchè quest'intervenzione non si convertisse da un tristo governo in oppressione il progetto assicurava l'inamovibilità a tutti i professori, e ne faceva per tal modo una magistratura indipendente e dalle seduzioni del potere esecutivo, e dalle grette passioni od ire delle autorità municipali.

Ai piccoli seminarii o scuole secondarie dirette dai vescovi lasciava il loro carattere speciale di scuole semplicemente ecclesiastiche, e coloro che le frequentavano non potevano aspirare ai gradi universitarii senza precedente convalidazione degli studi fatti (1).

Ogni capo luogo di provincia aveva nel progetto ministeriale diritto ad un collegio nazionale di compiuto o di parziale insegnamento. A questo collegio poteva andare unito un convitto amministrato dal consiglio provinciale.

L'istituzione d'un collegio nazionale in ogni capo luogo di provincia è la sola che potesse presentare per parte del governo un efficace ed utile concorrenza agli istituti privati.

Ed acciocchè non solo al denaro ma anche all'ingegno fosse aperta la via agli studi secondarii e quindi agli universitarii che ne formano il naturale complemento, il governo e le provincie erano dalla legge obbligati a fondare un determinato numero di posti gratuiti in ogni collegio nazionale, a benefizio degli adolescenti distinti e sprovvisti dei beni di fortuna.

Ai comuni poi lasciavasi piena facoltà di istituire o non istituire collegi di compiuto o di parziale insegnamento; ma dato che volessero istituire un collegio di scuole secondarie la legge sapientemente ordinava che essi avessero ad uniformarsi in tutto agli istituti na—

(1) Sebbene questa disposizione del progetto ministeriale fosse più razionale di quella della commissione, tuttavia non poteva accettarsi senza modificazione come quella che passava sotto silenzio la sorveglianza che al governo compete in qualunque istituto educativo.

zionali, affinchè *uno* fosse l'insegnamento pubblico dello stato, *una* l'anima della nazione, ed *uno* lo spirito del corpo insegnante. Quindi statuiva che le guarentigie ed i diritti di cui godevano i professori nei collegi nazionali venissero applicati ai professori dei collegi comunali.

E perchè gli educatori della nazione trovassero un compenso alle ingiustizie ed alle miserie durate sotto il governo assoluto, proponeva che oltre all' accrescimento dello stipendio venissero riconosciuti i loro diritti acquistati nell'insegnamento prima della sanzione della nuova legge, e fossero per le promozioni e giubilazioni contati loro gli anni lodevolmente spesi nell'educazione della nazione.

La qual saggia disposizione oltre al riparare ad un'ingiustizia, era pure uno stimolo potentissimo al corpo insegnante a perdurare nella nobile carriera, e ad adoperarsi colla più grande sollecitudine a rimunerare la nazione che si mostrava con quest'atto studiosissima del loro bene.

Lasciavasi finalmente libero l' insegnamento dato nella casa paterna, e regolavasi con utili provvedimenti quello dato dai privati, affinchè fosse tutelato l' interesse delle famiglie e quello della nazione.

Ecco le principali disposizioni del progetto ministeriale.

IV.

Progetto della commissione.

Il progetto del governo sebbene fosse in alcune sue parti emendabile come vedremo in seguito e contenesse qualche lacuna, poggiava ciò nullameno su un principio esplicitamente professato che era l'efficace intervenzione del governo nel pubblico insegnamento. Il progetto della commissione non si fonda su nessun principio, come quello che tutti li ammette e tutti li nega.

Incomincia dal sopprimere la distinzione fra insegnamento pubblico e privato, sebbene nel titolo II, cap. I parli delle condizioni necessarie per stabilire istituti privati. Da questa soppressione venne tratta a considerare come istituti privati i collegi comunali non sussidiati dal governo.

Il programma che era *uno* per tutti i collegi dello stato nel pro-

getto ministeriale può nel progetto della commissione variare secondo il capriccio delle autorità locali, dei vescovi, delle corporazioni religiose, e dei privati che s'ingeriscono nel *pubblico* insegnamento.

La nomina dei professori nei collegi comunali, come pure la loro destituzione è lasciata pienamente in balìa delle autorità locali.

Soppressi con un tratto di penna tutti i diritti acquisiti con laboriosissimo esercizio e con infiniti stenti dai professori comunali, ai quali non fu neppure assicurato un *minimum* per lo stipendio, di guisa che la loro retribuzione dipenderà dalla concorrenza e dal volere dei consigli comunali.

I collegi nazionali trasportati dal capo luogo di provincia al capo luogo di divisione, sottratti alla sorveglianza del governo i piccoli seminari, tolta la convalidazione degli studi ed annullata la loro qualità di scuole speciali e meramente ecclesiastiche.

La condizione stessa dei professori nazionali venne ad aggravarsi con un tirocinio pratico di due anni senza retribuzione e compenso di sorta. La legge non dice se questo tirocinio gratuito sia anche necessario per aspirare ad una cattedra in un collegio comunale.

Negli stessi collegi nazionali, che verranno oltre degli esistenti ad istituirsi, il programma è immutato ; giacchè in quelli fondati dalla legge del 4 ottobre l'insegnamento della storia naturale è obbligatorio, in questi libero. È immutata la composizione del consiglio collegiale ; non si fa parola del preside, del direttore degli studi, e si tace affatto dei convitti che la legge del 4 ottobre istituiva in ciascun collegio nazionale.

L'aumento degli stipendi è rimandato per irrisione a cinque anni dopo la pubblicazione della legge.

Di modo che questo progetto istituisce otto nuovi collegi nazionali senza che i professori possano prima di cinque anni ricevere il soldo che i loro colleghi percepiscono nei collegi nazionali esistenti. E quello che è più assurdo non si dice nemmeno se per ottenere lo stipendio di professore nazionale di seconda, o prima classe sieno computati gli anni di esercizio percorsi nei collegi comunali.

Finalmente qualsiasi privato potrà insegnare non un corso ma tutti i corsi compresa la filosofia a quattro allievi, potrà presentarli al magistero senza preventiva convalidazione od esami anteriori, e senza dare guarentigie di capacità e di moralità alla nazione.

In questo progetto però si rese un omaggio al principio della

istruzione popolare o tecnica dimenticata nel progetto ministeriale e s'istituirono sette collegi tecnici in tutto lo stato.

Ecco le principali disposizioni del progetto della commissione.

V.

Esame del progetto della commissione.

La prima questione che occorre alla mente di chiunque si faccia a considerare un progetto di legge è la natura dei principii che lo informano. Qual è dunque il principio di questa legge presentata dalla commissione?

A questa dimanda non abbiamo trovato una risposta nè nel progetto di legge, nè nella relazione da cui è preceduto. Pare che gli onorevoli membri della commissione nello stendere quel progetto s' appigliassero ora ad un principio, ora ad un altro mirando più alla convenienza che alla giustizia, più alle volgari e meschine pretensioni degli individui, che alle nobili esigenze della nazione. L'incertezza e la confusione della legge si riflette nella relazione. Il Boncompagni è alle prese con se stesso, e non sa come uscire dalla rete in cui si trova avviluppato. Esporre la teoria o i motivi d' una legge che manca e di quella e di questi, è ufficio penoso e difficile anche per le migliori intelligenze. Quindi il relatore malgrado gli sforzi del suo ingegno, non riuscì ad ordinare e fondere in un tutto le varie idee del suo scritto e ad esporle con lucidità, precisione, e chiarezza.

Indarno noi venimmo cercando qua e colà la soluzione dei problemi che si riferiscono all'insegnamento secondario. Il relatore parla della complicatissima quistione del programma degli studii senza nemmeno indicare i principii che servirono di norma alla commissione nella sua compilazione. Si abbatte per via nell' insegnamento della storia naturale e se ne sbriga dicendo che si temeva da alcuni membri della commissione *che le svariate materie di insegnamento non fossero di ostacolo al buon esito dell'istruzione.* Il relatore non poteva certamente ignorare che nella Prussia e nella Francia come pure in altre parti di Europa, l'insegnamento della storia naturale fa parte delle scuole secondarie con grande vantaggio dei giovani. E che il buono od il cattivo esito di questo insegnamento dipende non da difficoltà intrinseche, ma bensì dal modo di concepirlo.

Da questa quistione salta il relatore bruscamente a quella importantissima della ripartizione dei collegi nazionali. E per verità noi non ci saremmo giammai aspettati che in una quistione di tanto momento, Boncompagni, l'autore della legge del 4 ottobre, il fondatore dei collegi nazionali, se ne sarebbe tratto fuori con alcune asserzioni sulla necessità di concentrare gli studii classici, e di non agevolarne oltre modo l'accesso (1).

Nel progresso del suo discorso tocca della facoltà concessa ai collegi comunali di variare il programma, di nominare i professori, di retribuirli secondo il beneplacito dei consigli municipali, senza far sentire la gravità di tutte queste disposizioni, e senza indicare qual sarà l'avvenire probabile dei professori sottratti al potére centrale, e in qual modo si tuteleranno i loro diritti acquisiti. Le quistioni della libertà d'insegnamento, quelle dei piccoli seminarii, e dei certificati di studio, sono sfiorate anzichè trattate. E finalmente sentendo il bisogno di venire ad una conclusione, nè sapendo come cavarla dalle premesse, si trasporta di volo in Savoia, e modificando la legge organica del 4 ottobre, istituisce con diverso nome una piccola università, la quale forse costerà col tempo al pubblico erario più di quello che siano per costare gli otto collegi di cui si vuole con liberalità prodigiosa dotare lo stato.

VI.

Il progetto di legge ha egli consacrato il principio della libertà d'insegnamento?

L'assenza di ogni principio è il primo difetto che noi notammo nel progetto di legge. Vi sono alcuni tuttavia che la pensano diversamente e che sostengono che la Commissione presieduta dal conte Cesare Balbo seguace della scuola inglese, abbia avuto in mira di introdurre nella nostra legislazione il principio della libertà d'insegnamento. Ma noi crediamo che essi s'ingannano: e che buona o cattiva la libertà di insegnamento non fu sancita dal progetto.

Diffatto la prima condizione della libertà di insegnamento è la soppressione d'ogni misura preventiva. *L'insegnamento è libero* (così

(1) Mostreremo in seguito il poco valore di queste asserzioni.

l'art. 13 della costituzione del Belgio) *ogni misura preventiva è interdetta; le misure di repressione dei delitti sono regolate dalla legge.* E non può a nostro avviso diversamente formolarsi il principio della libertà d'insegnamento. In Inghilterra ed in America dove questo principio è parimente adottato, gl'insegnanti non sono tenuti a munirsi di un brevetto d'idoneità. Ora il progetto di legge obbligando chi insegna a certificare la sua idoneità per via di esame, è tanto lontano dalla libertà quale si pratica nel Belgio, nell'Inghilterra, e nell'America, quanto le misure preventive si allontanano dalle repressive.

E se è vero quel che dice il relatore che la scienza non è derrata di cui si traffichi in un mercato è anche vero quello che dicono i patrocinatori della libertà che la scienza non è cosa che si possa dall'arbitrio del governo imporre e di cui egli solo si possa erigere in giudice esclusivo ed assoluto. L'obbligo di provare preventivamente la capacità imposto dal progetto di legge a chi vuole insegnare è ciò che v'ha di più opposto al principio della libertà; poichè per esso il diritto all'insegnamento diventa di natura sua esclusivamente governativo, e lo stato si costituisce in giudice infallibile della capacità e in dispensatore sovrano dell'istruzione e dell'educazione.

Nè sta il parallelo fra il medico, l'avvocato, l'ingegnere, e l'educatore poichè in primo luogo vediamo, che nel Belgio, ad esempio nell'Inghilterra, nell'America, ove si impongono condizioni preventive per l'esercizio di quelle professioni, non si impongono per l'esercizio di quest'ultima, tranne quelle generalissime che sono contemplate in tutti i codici civili. In secondo luogo poi il medico, l'ingegnere ecc. sono qualità che hanno solo un valore innanzi all'autorità pubblica, e non innanzi a quella degli individui. In terzo luogo finalmente se è agevole cosa determinare le condizioni che si richiedono per l'esercizio della medicina, della legale, non è sì agevole determinare quelle che si richiedono per ben educare. E che ciò sia lo attesta il sentimento comune di tutti i popoli e di quelli specialmente che come l'America, l'Inghilterra, il Belgio non si possono certamente accusare di poca coltura o di poco zelo per la pubblica educazione.

Se si accetta adunque il principio della libertà bisogna allora essere coerenti ed accettarlo nella sua integrità e pienezza; il che è appunto quello che non fece il progetto di legge, epperciò non può dirsi che esso abbia riconosciuto questo principio.

VII.

Il progetto di legge ha forse sanzionato il principio dell'uniforme intervento del governo nel pubblico insegnamento?

Nello stesso modo che il progetto di legge ripudiò il principio di libertà così ripudiò il principio dell'intervento uniforme del governo. E a ciò fu indotta la commissione dalla falsa classificazione di collegi sussidiati dal governo, e di collegi che da esso non ricevono sussidio di sorta. Non sappiamo come il Boncompagni uomo così versato nelle scienze legislative abbia aderito al principio illogico di misurare i diritti e l'ingerenza del governo nei collegi dal sussidio che egli dà e non piuttosto dagli ufficii e dalla natura di questi pubblici stabilimenti. Il principio che il governo abbia solo diritto d'intervenire là dove egli paga è un principio assurdo amministrativamente e politicamente. Amministrativamente, perchè il governo ha diritto d'ingerirsi in tutto ciò che risguarda gli interessi generali della pubblica amministrazione, politicamente perchè il governo non può rinunciare alla direzione di ciò che concerne l'andamento generale dello stato, senza abdicare alla sua sovranità.

Se la commissione, come già osservammo, avesse conservata l'antica e semplice distinzione di insegnamento pubblico e privato, ed avesse notati accuratamente i caratteri specifici che distinguono quello da questo, i quali si possono ridurre a due: cioè l'insegnamento è pubblico, quando è dato dall'autorità pubblica, si chiami essa municipio, o governo, e quando è pagato dal pubblico erario, sia esso municipale o nazionale, non sarebbe caduta nell'errore di assimilare i collegi comunali agli istituti privati con danno gravissimo come dimostreremo della pubblica educazione.

Si è la soppressione di questa distinzione che determinò la commissione a stabilire un sistema vario ed in molte parti inefficace del governo nel pubblico insegnamento. Secondo questo sistema il governo interviene 1.° dirigendo e sorvegliando nei collegi nazionali, 2.° sorvegliando semplicemente nei collegi comunali e negli istituti privati. 3.° Non interviene finalmente nè dirigendo, nè sorvegliando nei collegi vescovili. Noi ignoriamo con quali ragioni si possa giustificare nel regime costituzionale un privilegio di tal fatta per le scuole vescovili. Il principio dell'intervento uniforme

fu adunque respinto dalla commissione come fu respinto il principio della libertà d'insegnamento.

VIII.

Il progetto di legge presentato dalla commissione è egli accettabile?

Una legge senza principii è sempre una cattiva legge. Noi non intendiamo che due sistemi politici nella direzione della pubblica istruzione. O il sistema della libertà, quale è in vigore nell'Inghilterra e nel Belgio, cioè il sistema della libertà illimitata o quello della libertà regolata ed uniforme senza privilegi, senza eccezioni incostituzionali. Noi li crediamo entrambi legittimi. La scelta dell' uno e dell' altro dev' essere guidata dal senno e dalla cognizione schietta dello stato presente della nostra nazione e del suo avvenire. Siccome il progetto di legge di cui discorriamo, disconosce il primo sistema, e non applica con schiettezza il secondo, perciò noi siamo d'avviso che la maggioranza della Camera debba francamente rigettarlo.

IX.

La ripartizione dei collegi nazionali deve essa farsi per capi-luoghi di provincia o per capi-luoghi di divisione?

Passando ora dalle considerazioni generali all' analisi delle quistioni speciali cui dà luogo il progetto di legge esordiremo da quella che si riferisce alla ripartizione dei collegi nazionali.

Quattro sono i sistemi che si presentano nella ripartizione dei collegi nazionali.

Il primo è di stabilire un collegio nazionale ovunque esiste attualmente un collegio regio o ciò che è lo stesso trasformare i collegi regii in nazionali (1).

(1) Diconsi da noi collegi regi quelli in cui lo stipendio dei maestri di grammatica e dei professori di Rettorica e di Filosofia è pagato dallo Stato tranne quello del prof. di fisica il quale in parecchie città è a carico del municipio. V'ha tuttavia un'eccezione pel collegio di Mortara il quale dicesi regio quantunque sia ad esclusivo carico della città e provincia.

Il secondo è di stabilire un collegio nazionale in ogni capo-luogo di provincia.

Il terzo è di stabilire un collegio nazionale in ogni capo-luogo di divisione.

Il quarto finalmente consisterebbe nel cercare una circoscrizione nuova pigliando per base la popolazione delle più distinte città o le diocesi o qualch'altro principio.

Quest'ultimo sistema come vago, incerto ed ipotetico non può per ora essere materia di discussione. Laonde è mestieri eliminarlo ed esaminare gli altri tre summentovati.

I collegi regi vennero istituendosi graduatamente nel nostro paese ora perchè i bisogni lo richiedevano, ora perchè un municipio aveva la fortuna di essere preso sotto la speciale protezione di qualche persona che godeva credito ed influenza nel governo o presso il governo. Nissun piano generale presiedette alla loro ripartizione. Quantunque il governo avesse adottato un principio generale nella distribuzione dei sussidii per il mantenimento di questi collegi come puossi vedere nella nota in calce di pagina, tuttavia vi derogava continuamente ed arbitrariamente. Quindi essi variano dai 2 mila fino ai 10 e 11 mila franchi. Cosicchè la media dei sussidi per ciascun collegio è approssimativamente dai sette agli otto mila fr., eccettuati i collegi nazionali istituiti dalla legge del 4 ottobre.

Continuare il sussidio su questa base come ha stabilito il progetto della commissione, ed in parte anche il progetto ministeriale è un volere sancire antiche ingiustizie, e contraddire a tutti i principii d'una saggia ed equa amministrazione economica. Se si grida contro l'arbitraria ripartizione delle imposizioni prediali, e si domanda che

Il titolo di collegio regio dà ai professori diritto allo stipendio ed alla giubilazione, che sono stabiliti pei professori dei collegi regi.

La Sardegna ed il Genovesato non hanno collegi regi nel senso sovrariferito se si eccettua il collegio nazionale di Genova.

Il collegio della Spezia ha un sussidio di 745 franchi, quello d'Albenga un sussidio di 2977, quello di Novi 2455 senza però che godano del titolo di regi.

Il numero dei collegi regi nel Piemonte e nella Savoia compresi i collegi nazionali ed i collegi di Torino che si possono considerare per regi è di 38.

I collegi regi di Aosta, Oneglia, Varallo, S. G. di Moriana, Pont Beauvoisin, Bonneville e La Roche, non sono in tutto a carico delle regie finanze; i quattro primi hanno rendite particolari, gli altri tre sono sussidiati dai comuni.

Questi sette collegi sono compresi nei suddetti 38.

tutte le provincie siano economicamente eguali innanzi alla legge, perchè non si griderà anche contro questa pessima distribuzione dei denari dell'erario pubblico. Le provincie del Genovesato ad esempio che finora non ebbero sussidii dal governo per le scuole secondarie e che sono ancora sprovviste di collegi regi dovranno durare nello stato presente ed esser eternamente prive dei benefizi di cui godono le altre provincie? È evidente che il legislatore deve studiarsi a tutt'uomo perchè una tale illegalità ed ingiustizia abbia a cessare prontamente. Così parimenti la trasformazione di questi collegi in collegi nazionali non può effettuarsi, perchè la loro instituzione fu pure arbitraria e casuale. Mentre vi sono provincie che mancano di un collegio regio, vi sono altre provincie che ne posseggono due. Ora un sistema di ripartizione che lasciasse alcune provincie sprovviste di un collegio nazionale solo perchè ebbero già a soffrire lungamente di una grave ingiustizia, e che altre ne dotasse di più collegi, sarebbe certamente un sistema vizioso e contrario ai principii di eguaglianza che in un regime rappresentativo debbono applicarsi indistintamente agli individui, ai comuni, alle provincie, alle divisioni ed all'intiera nazione.

Non ignoriamo quanto sia pericoloso toccare ai privilegi o quello che chiamasi da taluni, ai diritti acquisiti dai comuni e dagli individui, ma non ignoriamo eziandio quanto sia egualmente pericoloso il perpetuarli e sancirli. Quindi ci sembra che il sistema di trasformare i collegi regi in collegi nazionali non si possa accettare perchè fondato su basi arbitrarie e contrario ai principii dell'eguaglianza costituzionale e della saggia economia amministrativa.

Veniamo ora agli altri due sistemi, ed esaminiamoli comparativamente.

Il sistema di stabilire un collegio nazionale per ogni capo-luogo di divisione quale venne proposto dal progetto della commissione, lascia in primo luogo sussistere tutti i mali sovraccennati intorno alla distribuzione dei sussidii ed alla ripartizione dei collegi reali. In secondo luogo viene ad aggravare la condizione di quei capi-luoghi di provincia che non hanno ancora un collegio reale, e che non sono per loro sventura capi-luoghi di divisione. Queste povere provincie oltre dell'ingiustizia antica dovrebbero sottostare ad una nuova che è quella di contribuire al mantenimento del collegio nazionale del capo-luogo di divisione senza partecipare al benefizio. E diciamo

senza partecipare ai benefizi perchè tanto costa al proprietario od al negoziante mandare il figliuolo agli studi dalla provincia al capo luogo di divisione, quanto gli costerebbe di mandarlo in quei paesi dove ora esistono i collegi nazionali intieramente pagati dallo Stato. In terzo luogo i collegi reali che ricevono attualmente un sussidio dal governo essendo costretti per conservare il diritto al sussidio di uniformarsi nel programma delle loro scuole e negli stipendi dei loro professori, al programma ed agli stipendi dei collegi nazionali, dovranno imporsi novelli oneri per il mantenimento del loro collegio e novelli oneri pel mantenimento di quello del capo-luogo di divisione di cui essi non approffittano. Che razza di giustizia distributiva sia questa ognuno il può facilmente giudicare. In quarto luogo finalmente con questa ripartizione il progetto di legge riuscirebbe ad uno scopo affatto opposto a quello che venne dichiarato dal relatore. Vero o falso lo scopo del progetto di legge secondo le spiegazioni del relatore *è di rendere gli studi classici forti e compiuti, e di non agevolarne oltremòdo l'accesso.* Ma la misura adottata è forse acconcia a sortire l' esito che si promette la legge? noi rispondiamo col seguente dilemma.

O che i collegi regi a cui si conserverà il sussidio continueranno a sussistere trasformati in collegi nazionali con grave accrescimento di spese per parte della provincia, o che si sopprimeranno e ridurranno a collegi tecnici.

Se si trasformeranno in collegi nazionali allora è superfluo per non dire ingiusto di obbligare le provincie a mantenere oltre il proprio stabilimento anche quello della divisione. E in questo caso secondo il relatore sarebbe *oltremodo agevolato l' accesso agli studii classici* i quali poi *non sarebbero sufficientemente forti perchè troppo* diffusi *per tutte le parti del territorio.* Se si sopprimeranno o si ridurranno in collegi tecnici allora l'accesso non solo sarà *meno agevole* ma impossibile per chiunque non abbia avuto la fortuna di sortire un pingue censo e ricchi natali.

Noi non possiamo credere che fosse intenzione della commissione di sublimare siffattamente gli studi classici da farne un monopolio privilegiato dei censiti. Pure il progetto di legge quando fosse eseguito riuscirebbe precisamente a questo risultato. Tanto più che in esso si cancellò perfino l'art. 68 del progetto ministeriale in cui si diceva: » che un decreto reale determinerà il numero dei posti gratuiti

» in ogni convitto nazionale. Non vi saranno però meno di due posti
» intieri e sei mezzi posti gratuiti a carico della cassa provinciale.

Sebbene non ci sia lecito di dubitare delle intenzioni dei membri componenti la commissione, tuttavia non possiamo tenerci dal provare un sentimento di doloroso sospetto, nel vedere nel progetto di legge posto all'ostracismo il povero, o come dicesi modernamente il proletario, da cui per dono speciale della provvidenza la società trae le sue più forti le sue più meravigliose intelligenze. Anche noi desideriamo ed abbiamo sempre desiderato che oltremodo difficile si rendesse l'accesso della carriera governativa alle volgarità censite o non censite, titolate o non titolate, anche noi siamo aristocratici nella scienza. Ma la nostra aristocrazia si prostra davanti alla intelligenza e le spalanca le porte del potere.

Nè si dica che la soppressione dei posti gratuiti è conseguenza della soppressione dei convitti nei nuovi collegi nazionali. Chè quelli sono pienamente indipendenti da questi e potevano sussistere anche fuori dei convitti, come i posti del collegio delle provincie sopravvissero alla chiusura del collegio e furono causa precipua della sua riapertura.

Napoleone che quantunque di tendenze imperiali apprezzava altamente l'ingegno popolano e sapeva divinarlo coperto dai cenci od ascoso ne' più miseri tuguri, non fondava liceo che nol provvedesse immediatamente di pingue dote e nol fornisse di borse pei giovani poveri. Nel nostro paese poi l'istituzione delle borse o posti gratuiti è antichissima, e un governo costituzionale mostrerebbe di non conoscere la sua natura, o si dichiarerebbe meno liberale del governo assoluto, quando vi rinunziasse.

E qui non finiscono ancora gl'inconvenienti della ripartizione dei collegi pei capi-luoghi di divisione.

Nulla di più vero che gli studii secondarii debbano essere forti e profondi. Ma perciò richiedonsi due condizioni; 1. che il governo ordini sapientemente e generosamente un sistema di collegi da servire di modello agli istituti consimili privati; 2. che questo sistema sia tale da permettere la concorrenza degli stabilimenti privati, senza però che essi possano con troppa agevolezza e con pochi sforzi a lui prevalere. Non siamo di coloro che credano che il governo abbia a temere dalla concorrenza dei privati, o debba in tutto e per tutto sostituirsi alla loro azione. Chè anzi desideriamo

perfettamente l'opposto. La civiltà deve progredire per opera di tutti e nessuno deve restarsi dal promuoverla con quella parte di forze che il cielo gli concesse. L'azione è sempre buona, ed una società in tanto è in quanto opera. Ma l'attuale ripartizione dei collegi è sì o no favorevole alla concorrenza ed all'attività dei privati? Non lo crediamo: perchè i capi-luoghi di divisione rendendo troppo grave l'acquisto dell'istruzione al piccolo proprietario ed al negoziante, egli è costretto a cercarla non dove è migliore, ma dove gli è meno costoso l'accesso.

Nell'ipotesi adunque che i collegi règi nelle provincie diminuissero il numero delle loro scuole o venissero a cadere, la maggioranza degli adolescenti della provincia sarebbe di necessità obbligata a rivolgersi ai collegi vescovili od alle scuole private: e sì le une che le altre non avendo a fronte un collegio del governo non sentirebbero il bisogno di migliorarsi per sostenere la concorrenza.

In tal caso noi avremo una meschina per non dire pessima istruzione nel capoluogo della provincia, ed un'istruzione mediocre od anche buona, ma inaccessibile ai più nel capoluogo di divisione.

Questa non è concorrenza del governo coi privati, ma monopolio dei privati sul governo.

Inoltre gli studi tecnici per cui mostrò particolare affetto la commissione dovendosi gradatamente istituire in ogni capoluogo di provincia; il miglior modo di raggiungere questo scopo è quello di servirsi del personale dei collegi del capoluogo.

Insomma non si può sfuggire da questo dilemma. O gli attuali collegi reali staranno, o essi per mancanza di mezzi cadranno.

Se staranno, perchè far allora intervenire la provincia nelle spese del collegio del capoluogo di divisione? se cadranno, con qual mezzo potrà il governo sostenere la concorrenza degli istituti privati?

L'istituzione adunque dei collegi divisionali, è l'abbandono dei collegi provinciali, è l'istruzione fatta monopolio dei seminarii, delle corporazioni religiose, degli istituti privati senza concorrenza di sorta.

§ X.

Vantaggi della ripartizione dei collegi pei capoluoghi di provincia.

Sebbene l'esposizione dei danni provenienti dalla ripartizione dei collegi per capoluogo di divisione sia più che sufficiente a provare

il vizio del progetto della commissione tuttavia aggiungeremo ancora qualche osservazione affinchè non rimanga ombra di dubbio su questa quistione.

Adottando il sistema della ripartizione per provincie si ha 1° una base semplice, naturale e meno variabile certamente degli scompartimenti divisionali. 2° Svaniscono le ineguaglianze irrazionali e contrarie allo statuto ed alla retta economia negli assegnamenti fatti dal governo alle provincie. 3° Si porge ai capoluoghi di provincia che mancano ancora di collegio il mezzo di istituirlo: sia poi di parziale o di compiuto insegnamento, non monta. 4° Non si pregiudica ai collegi regi, perchè la maggior parte di essi sono appunto nei capoluoghi di provincia. 5° Questa ripartizione porta con sè a poco a poco la soppressione delle scuole di latinità qua e là disperse come pure di parecchi collegi comunali di nessun rilievo e di nessun vantaggio.

Noi speriamo adunque che la maggioranza della Camera vorrà tenendo conto di queste ragioni stabilire il principio del progetto ministeriale concepito in questi termini:

« In ogni provincia vi sarà un collegio nazionale di compiuto o di parziale insegnamento » (1).

§ XI.

Stipendio dei professori. Bilancio d'un collegio nazionale.

Non si può spendere ecco la frase obbligata di certi uomini che si spacciano per politici profondi nel nostro paese. Pronunciata questa frase, ammutoliscono e si ravvolgono filosoficamente nel loro mantello diplomatico. Se i problemi sociali si potessero trinciare con un apotegma di questo genere, noi faremo eco alla sentenza portentosa, e passeremo oltre. *Non si può spendere*, *non si può spendere*, diremo all' affamato che ci chiede un tozzo di pane, all' operaio che non trova lavoro, all' impiegato che non ha di che sostentare la famiglia, al maestro di scuola che cadente dalla vecchiaia è costretto ad elemosinare, *non si può spendere*, *non si può spendere* ripeteremo sempre e ovunque.

(1) Noi avremmo messo in ogni capo-luogo di provincia, ma siccome potrebbe anche darsi il caso che uno dei comuni si trovasse in condizioni più favorevoli del capo-luogo e tali da satisfare alle esigenze dell'intiera provincia, perciò conserviamo la formola del progetto ministeriale.

Si vede che le lezioni di economia politica non vanno del tutto perdute per certi nostri deputati e che la parsimonia repubblicana incomincia a far capolino nella camera. Amici dei governi economici non possiamo che applaudire alle previdenti misure dei rappresentanti del popolo. E se ci fosse lecito di fare una proposta vorremo che la Camera nell' imminente discussione del bilancio ponesse vicino al presidente uno di questi Cincinnati il quale fosse incaricato di pronunciare prima che si votasse sulle singole categorie le tremende parole *non si può spendere*, affinchè esse risuonassero spaventose alle orecchie dei deputati come il *mane tecel phare* a quelle del sensuale Nabucodonosor.

Ma via la celia amara. Ogni cosa è relativa in questo mondo è il *non si può*, qualche volta si traduce per *non si sa* e frequentemente ancora per *non si vuole*. La storia dei voti finanziarii della Camera ci somministra non pochi esempi dell' equipollenza di queste varie frasi. Gli omettiamo per non tediare inutilmente i valenti neo-economisti summemorati.

La quistione degli stipendi dei professori è quistione di vita e di morte per la pubblica istruzione. Essa tutte le riassume e tutte le risolve. Il denaro è creatore della scienza come di ogni altro genere di produzioni. E meno rare eccezioni, la miseria non partorisce pur troppo che ignoranza e superstizione.

Il governo ha generalmente quello che *paga*. Corruzione se paga corruzione, virtù se virtù: di guisa che si può stabilire per massima incontrastata che un popolo è quale lo fa il suo bilancio. Il regime assoluto che in certe cose la sapeva più lunga del costituzionale proporzionava il suo bilancio ai suoi desiderii. Quindi le spese di polizia maggiori di quelle della pubblica istruzione e per necessaria conseguenza migliori le spie che i professori.

Fate una tavola comparativa della scienza e dell' ignoranza delle varie nazioni d' Europa, e vedrete che entrambe sono sempre in proporzione del loro bilancio.

Volete adunque nel nostro paese un' istruzione seria, profonda, tale che i posteri non abbiano a vergognarne, *pagatela*. Giacchè una cifra di quattro o cinque millioni al bilancio dell' istruzione pubblica poteva forse risparmiarvi il disonore di due armistizi e l' enorme imposizione del trattato di pace non che i dolori da cui è travagliato il paese. Le nostre sventure furono frutto della nostra ignoranza, e

l' ignoranza frutto del bilancio. Non poteva da un bilancio in cui la scienza era posta a bando, uscire un popolo ed un esercito che di essa abbondasse. L' ignominiosa convenzione di Milano fu adunque stipulata dal governo assoluto nei suoi bilanci.

L' istruzione non apparirà nello stato finchè prima non apparirà nel bilancio.

Questo adunque sarà il termometro con cui giudicare delle intenzioni dei legislatori.

Ne' nostri tempi il socialismo, questo fantasma dalle cento teste, e dalle cento gole, che la paura vede dappertutto, trova dappertutto, ha siffattamente sconvolte le intelligenze, che i più degli uomini che sono in voce di conservatori, non sanno ormai a qual partito appigliarsi per salvare la società minacciata, come essi dicono, nella sua esistenza. Ora lo credono nella stampa, ora nella *centralizzazione* del governo, ora nell'insegnamento, ora nella libertà, e quindi per combatterlo, incatenarlo, schiacciarlo, se la prendono chi con questa, chi con quell'altra cagione, e tutti dimenticano che il *socialismo* è nell'ignoranza e nella miseria, e più in quella che in questa. La proprietà non si difende colla forza, ma colla dottrina, perchè la forza è nella massa preponderante dei non proprietarii. Ed è errore di parecchi statisti, specialmente di Francia, di credere che la proprietà si possa mettere in salvo dall'esercito. Se l'educazione non la salva è vana speranza di pensare che sia per salvarla l'esercito. Egli non è che il proletarismo organizzato. Semi-ignorante vota per Proudhon e si batte per la repubblica sociale: ignorante serve allo Czar e trangugia la proprietà a forza di imposizioni.

L'aumento indefinito de' bilanci di guerra, non è forse un'imposta indefinitamente progressiva ed identica a quella dei socialisti? Il sistema militare europeo dal quindici in poi si può definire: « La *difesa della proprietà per mezzo della sua confisca graduata.* » E il sistema militare è la negazione dell'educazione. Finchè non si giunga a sostituire alla formola *della difesa della proprietà per mezzo della confisca graduata.* Quest'altra cioè *la difesa della proprietà per mezzo dell'educazione* il problema diventerà sempre più complicato ed insolubile.

Considerata sotto questo aspetto la quistione degli stipendi in ogni ordine di insegnanti acquista agli occhi del legislatore l' importanza d'una quistione sociale e politica di massimo momento. Ed al-

lora la formola del *non si può* o del non si *vuole spendere* si trasforma in quella della *necessità assoluta*, *dell'assoluto interesse*, *dell'assoluta giustizia* di spendere e spendere bene. E non si spende mai bene quando la spesa non frutta per l'avvenire, non prepara il regno della giustizia e della probità morale.

Queste considerazioni non sono sì estranee al soggetto come parrà a taluni. E quand'anche lo fossero non sarebbero tuttavia superflue ed inutili.

Già si disse, e secondo noi saggiamente, che la miseria è rivoluzionaria, come per essenza rivoluzionaria è l'ignoranza. L'ordine è cognizione. Ora qual interesse avrà per l'ordine e qual amore il professore od il maestro a cui quest'ordine non gli è mezzo di vita onorata e di soddisfacimento a suoi bisogni? Il professore è il proletario della scienza. La sua miseria cresce quindi in ragione della cognizione e dei titoli di cui si sente investito. Coll'aggravarla non fate che irritarlo contro l'ordine della società esistente. Il sogno di una società radicalmente nuova è troppo bello pel proletario dell'intelligenza perchè egli non vi tenda con tutta la forza del suo animo.

Valgano queste parole a giustificare davanti la Camera la necessità d'un aumento di stipendio per gli insegnanti e di un aumento nel bilancio della pubblica istruzione.

I membri poi della commissione vennero nel sistema dei collegi divisionali per la paura che il sistema dei collegi nazionali per provincia, aggravasse di troppo le finanze dello stato. Questa paura per le ragioni esposte non è politica, e non è fondata sui fatti. Basterà per quest'ultima prova il bilancio d'un collegio nazionale secondo la tabella degli stipendi del progetto della commissione. Un collegio nazionale ha (1)

(1) Non abbiamo compreso lo stipendio dei maestri elementari perchè a carico delle provincie.
Le cifre di cui noi ci serviamo esprimono lo stipendio dei professori di 2.a classe che equivale alla media degli stipendi di tutte e tre le classi.

1° Un direttore spirituale	L.	1500	
2° Due professori di filosofia.	»	3000	
3° Due professori di rettorica . . .	»	3000	
4° Un professore di storia e geografia	»	1500	
5° Un professore di storia naturale .	»	1500	
6° Tre professori di grammatica , .	»	1200	
7° Un professore di matematica elementare	»	600	(1)
8° Un professore di lingua moderna .	»	600	
	L.	12900	
A questa somma si aggiunge 1° Catechista	»	500	
2° Bidello .	»	500	
	L.	13900	

13,900 sarebbe la somma necessaria per l'insegnamento in un collegio nazionale. Si aggiunga a questa somma lo stipendio di un direttore o preside del collegio, carica che fu omessa nel progetto di legge e che è necessario ristabilire, e si includano eziandio alcune spese eventuali che non si possono *a priori* determinare e si conoscerà che la somma complessiva non oltrepasserà i diciottomila franchi. Per maggiore guarentigia si porti questa somma a ventimila franchi, e si supponga che il numero dei collegi nazionali i quali si potranno attuare in due o tre anni sia di quaranta, il governo non avrà a suo carico che 400 mila franchi, cioè la metà della spesa totale. Ora siccome il governo paga già una media di 7 e più mila franchi a titolo di sussidio per ciascuno dei collegi regi, ne segue che, non sarebbe tenuto ad una spesa maggiore di 150,000 franchi per l'istituzione di tutti i collegi nazionali. — Questa è appunto la somma che la Commissione permanente aveva giudicata necessaria per la mentovata trasformazione (2).

Ecco a che si ridurrebbe la spesa dei collegi nazionali per provincia, che venne cotanto esagerata da alcuni membri della Commissione.

DOMENICO BERTI.

(1) Lo stipendio di questo professore ha bisogno di essere accresciuto perchè non sappiamo come si possa insegnare la matematica a 600 franchi.

(2) Si osservi che questo calcolo suppone tutti i 40 collegi di compiuto insegnamento. Il che non è.